



Codice di Rete

Versione 1



EDISON

Edison Stoccaggio S.p.A.

Codice di Rete

Edison Stoccaggio S.p.A.

Versione 1



INDICE

<u>INTRODUZIONE AL DOCUMENTO</u>	1
<u>GLI OPERATORI</u>	2
<u>SEZIONE 1 – INFORMAZIONE</u>	
CAPITOLO 1 – CONTESTO NORMATIVO	4
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE	10
CAPITOLO 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI	18
CAPITOLO 4 – PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO	23
<u>SEZIONE 2 – ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO</u>	
CAPITOLO 5 – CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO	27
ALLEGATO 5A – METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO	31
CAPITOLO 6 – REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA	35
ALLEGATO 6A – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI	38
<u>SEZIONE 3 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO</u>	
PREMESSA ALLA SEZIONE EROGAZIONE	45
CAPITOLO 7 – TRANSAZIONI DI CAPACITA'	47
CAPITOLO 8 – PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE	49
CAPITOLO 9 – BILANCIAMENTO	51
CAPITOLO 10 – MISURA DEL GAS	57
CAPITOLO 11 – QUALITA' DEL GAS	70
ALLEGATO 11A – SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE	78
CAPITOLO 12 – PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA	82

SEZIONE 4 – QUALITA’ DEL SERVIZIO

CAPITOLO 13 – QUALITA’ DEL SERVIZIO	85
ALLEGATO 13A – STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO	90

SEZIONE 5 – PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO 14 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI	92
CAPITOLO 15 – COORDINAMENTO OPERATIVO	97
ALLEGATO 15A – INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI	101

SEZIONE 6 – AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 16 – NORMATIVA FISCALE E DOGANALE	103
CAPITOLO 17 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	105
CAPITOLO 18 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI	107
CAPITOLO 19 – DISPOSIZIONI GENERALI	118

SEZIONE 7 – EMERGENZA

CAPITOLO 20 – GESTIONE DELLE EMERGENZE	124
CAPITOLO 21 – MODALITA’ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE	130

SEZIONE 8 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

CAPITOLO 22 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE	133
--	-----

<u>GLOSSARIO</u>	140
-------------------------------	-----

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO

Il presente Codice di Rete, approvato dall'Autorità, ha il fine di garantire agli Utenti che ne facciano richiesta l'accesso al servizio di trasporto sulla Rete di Trasporto, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000.

1. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, le disposizioni contenute nel Codice di Rete costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete di Trasporto.

Il Trasportatore e l'Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali diritti ed obblighi, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto di Trasporto, si farà riferimento a quanto previsto dal Codice di Rete le cui norme in quanto applicabili formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto.

Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Rete si rivelasse impraticabile o lo divenisse, il Trasportatore si riserva il diritto di sostituirla con una nuova disposizione, secondo quanto stabilito al capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

GLI OPERATORI

Di seguito vengono elencati in ordine alfabetico e descritti i principali “attori” il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente.

Definizione	Descrizione
<i>Autorità</i>	L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Cliente Finale o Cliente</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il Gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Distributore/ Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Operatore Allacciato</i>	Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto di Riconsegna su RR. Al Punto di Riconsegna su RR possono essere allacciati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Clienti Finali; ➤ Imprese di Distribuzione; ➤ Altre Reti.
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L’impresa che svolge l’attività di rigassificazione di GNL.
<i>Impresa di</i>	L’impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo

Definizione	Descrizione
<i>Stoccaggio</i>	in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di Gas Naturale.
<i>Impresa Maggiore</i>	La società Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Produttore di Gas/ Impresa di Produzione</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto.
<i>Trasportatore</i>	La società Edison Stoccaggio S.p.A. che fornisce secondo le regole definite nel Codice di Rete il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dall'art.2 lettera t) del Decreto.
<i>Utente</i>	Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

CONTESTO NORMATIVO

1.1 LA DIRETTIVA 98/30/CE ("PRIMA DIRETTIVA GAS")	5
1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00 ...	6
1.3 LA DIRETTIVA 03/55/CE ("SECONDA DIRETTIVA GAS")	7
1.4 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	8
1.5 CRITERI PER LA GARANZIA DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO: LA DELIBERA N. 137/02.....	8
1.6 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA	9

1.1 LA DIRETTIVA 98/30/CE ("PRIMA DIRETTIVA GAS")

Il processo di regolamentazione del mercato del gas è stato avviato in Europa dalla Direttiva 98/30/CE ("Prima Direttiva Gas") in seguito abrogata dalla Direttiva 55/2003/CE ("Seconda Direttiva Gas"), che ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento del processo di liberalizzazione del mercato.

La Direttiva 98/30/CE, definendo norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha avviato un'importante fase del processo di completamento del mercato europeo dell'energia attraverso la progressiva liberalizzazione del mercato del gas, allo scopo di creare un mercato unico europeo, garantendo al contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

In particolare, la Direttiva stabilisce:

- la distinzione tra clienti liberi e vincolati, ovvero tra clienti che possono e non possono scegliere il proprio fornitore di gas;
- il principio di accesso dei terzi che ne fanno richiesta alle infrastrutture gas (il cosiddetto "Third Party Access").
- la possibilità di scelta tra l'accesso negoziato o regolato alle infrastrutture gas;
- la separazione contabile delle attività di rete da tutte le altre attività della filiera gas.

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE è avvenuto con la Legge delega (legge n.144 del 17 maggio 1999) e il Decreto Legislativo n.164 del 23 maggio 2000 (si veda il paragrafo 1.2).

1.2 LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 164/00

Il Decreto Legislativo n.164/00 recepisce in Italia la Direttiva 98/30/CE e avvia il riassetto del mercato del gas nazionale; a tal fine vengono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle principali misure da compiersi per l'ottenimento di un mercato concorrenziale, andando in alcuni casi oltre quanto previsto dalla Direttiva 98/30/CE. L'obiettivo è quello di offrire ai Clienti Finali un servizio a prezzi sempre più competitivi, incentivando da un lato la presenza di più operatori nell'approvvigionamento del Gas e dall'altro stimolandone i consumi.

Il Decreto Legislativo 164/00 prevede, tra l'altro, con particolare riferimento alle attività regolate:

- l'accesso regolato alle infrastrutture gas. A tal fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri per il calcolo delle tariffe massime consentite;
- il recepimento del principio del "Third Party Access" e la determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, oltre di quanto disposto al punto precedente, di criteri che consentano a tutti gli Utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e gli obblighi dei soggetti che svolgono tali attività¹;
- l'adozione da parte delle società di trasporto di un proprio codice di rete che fissa i criteri d'accesso da redigere entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e da trasmettere poi all'Autorità per la verifica di conformità ai predetti criteri;
- Il principio di idoneità, le soglie di consumo minimo e la sua estensione a tutti i Clienti Finali a partire dal 1° gennaio 2003;
- la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività della filiera gas, eccetto che per l'attività di stoccaggio, che è comunque da separarsi contabilmente e gestionalmente dall'attività di trasporto;

¹ Sono previsti casi nei quali le società di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema, ovvero la mancanza di capacità, l'impedimento nello svolgere gli obblighi di servizio pubblico ed il sorgere in capo ad imprese del gas di gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti dall'esecuzione di contratti di tipo "Take or Pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della Direttiva 98/30/CE. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese per il gas di produzione nazionale nè all'utente che sostenga il costo per costruire un'infrastruttura gas al fine di ovviare alla mancanza di capacità o di connessione.

- l'individuazione della rete nazionale di gasdotti da parte del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello sviluppo economico).

1.3 LA DIRETTIVA 03/55/CE ("SECONDA DIRETTIVA GAS")

La Seconda Direttiva Gas ha come finalità il miglioramento del processo di liberalizzazione e la realizzazione di un "mercato interno pienamente operativo e competitivo", e individua, tra i principali ostacoli, le "questioni di accesso alle reti" e di "accesso allo stoccaggio, nonché "il sistema di tariffazione, la scarsa interoperabilità tra sistemi e i diversi gradi di apertura del mercato tra vari Stati membri".

In particolare, la Seconda Direttiva:

- stabilisce la totale apertura del mercato al primo luglio 2007, data in cui tutti i clienti saranno idonei;
- impone la separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
- richiede il regime di accesso regolato per le attività di distribuzione e trasporto, mentre per l'attività di stoccaggio è prevista la possibilità dell'accesso negoziato;
- richiede l'istituzione di un'autorità di regolazione che sia responsabile del controllo dell'accesso alle reti;
- prevede la possibilità di deroghe al principio del TPA per le nuove infrastrutture o per il potenziamento di quelle esistenti.

1.4 LA REGOLAMENTAZIONE DELL' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

La Direttiva 98/30/CE all'articolo 21 prevede che gli Stati Membri possano istituire delle autorità di regolazione indipendenti. In Italia l'Autorità di regolazione, Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nasce con la legge del 14 novembre 1994 n.481. Questa legge istituisce le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, intese come autorità autonome ed indipendenti con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, e ne definisce le finalità e le relative funzioni. Infine il Decreto Legislativo n.164/00 inquadra l'organizzazione del settore, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la regolamentazione del mercato e al Ministero delle Attività Produttive (ora: Ministero dello sviluppo economico) i compiti di indirizzo e di progressiva armonizzazione del sistema.

1.5 CRITERI PER LA GARANZIA DI LIBERO ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO: LA DELIBERA N. 137/02

In attuazione dell'art. 24 comma 5 del Decreto Legislativo n.164/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato il 26 luglio 2002 la Delibera n.137/02. Il documento definisce le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e le norme per la predisposizione dei codici di rete, ossia un codice che stabilisca le regole e le condizioni generali del contratto di trasporto che l'Impresa di Trasporto è tenuta a stipulare con tutti i propri utenti e che regolamenti i rapporti che intercorrono tra Impresa di Trasporto, utente ed Autorità di regolazione.

In particolare:

- l'Autorità stabilisce i criteri di priorità di accesso, che viene attribuita, nell'ordine, ai contratti di approvvigionamento pluriennali, annuali e di durata inferiore all'anno. In caso di congestione, quando le richieste di importazione di gas superano le Capacità di Trasporto dei gasdotti, è stato stabilito un metodo di assegnazione pro-quota, nel rispetto delle priorità stabilite;
- sono definite le regole per il bilanciamento, che prevedono penali per gli utilizzatori della rete che immettono o prelevano quantità diverse di gas rispetto alle Capacità di Trasporto prenotate;
- sono stabiliti precisi obblighi informativi in capo ai proprietari delle reti. In particolare, devono essere rese pubbliche agli operatori diverse informazioni,

tra le quali le Capacità di Trasporto Disponibili, i piani di sviluppo e potenziamento della rete, di modo che utenti possano programmare anche nel medio-lungo periodo la propria attività.

Altre disposizioni della Delibera 137/02 riguardano l'introduzione di un punto virtuale nel sistema in cui consentire gli scambi di gas tra gli operatori, che rappresenta il presupposto per il futuro sviluppo di una borsa del gas.

1.6 LA REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

La Rete di Trasporto Nazionale è stata individuata con decreto del Ministro delle Attività Produttive il 22 dicembre 2000 ed è composta dalle grandi dorsali di trasporto del gas in alta pressione che si dipartono dai punti di immissione, dagli stoccaggi nazionali e dai giacimenti nazionali. Le Reti Regionali, sempre in alta pressione, hanno carattere prevalentemente di collegamento interno tra le regioni e allacciano le reti locali di distribuzione.

Le tariffe di trasporto sono formulate dagli operatori sulla base di criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la Delibera n.120 del 31 maggio 2001 e poi proposte alla stessa Autorità per l'approvazione. La tariffa di trasporto nazionale, avente una struttura di tipo "Entry-Exit", si compone di una quota fissa e di una variabile.

DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO.....	11
2.2 I METANODOTTI.....	12
2.2.1 I metanodotti di trasporto primario.....	12
2.2.2 I metanodotti di trasporto secondario.....	12
2.2.3 Gli allacciamenti.....	13
2.3 LA PRESSIONE DI ESERCIZIO.....	13
2.4 GLI IMPIANTI DI LINEA.....	13
2.5 LE CENTRALI DI COMPRESSIONE.....	14
2.6 IL DISPACCIAMENTO.....	14
2.6.1 Il bilanciamento fisico.....	15
2.7 LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN).....	15
2.8 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN.....	16
2.9 LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR).....	17
2.10 FORMALIZZAZIONE DELL'ACCESSO.....	17

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto oggetto del presente Codice di Rete viene prestato dal Trasportatore sulla Rete di Trasporto, di cui fanno parte le tubazioni, gli impianti di regolazione, riduzione, intercettazione, miscelazione e misura, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di Gas.

Alla Rete di Trasporto si può accedere attraverso i Punti di Consegnati al Trasportatore (o PCT).

La Rete di Trasporto, è interamente parte della Rete Nazionale di Gasdotti ("RN").

Dato il modello di flusso di tipo "Entry-Exit" e la coesistenza di più imprese di trasporto, alcune attività di tipo commerciale/amministrativo vengono svolte dall'Impresa Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore stessa.

Tali attività sono: conferimento e transazioni di capacità, prenotazione, assegnazione e riassegnazione, fatturazione e pagamento, bilanciamento amministrativo.

In relazione a quanto sopra, gli Utenti che intendono accedere alla Rete di Trasporto dovranno stipulare un contratto sia con il Trasportatore che con l'Impresa Maggiore.

A valle dell'entrata in esercizio della Rete di Trasporto, sono disponibili sul sito internet del Trasportatore:

- la collocazione geografica e la topologia del sistema di trasporto;
- le planimetrie in scala 1:250.000 con l'ubicazione degli impianti principali;
- gli schemi comprendenti le caratteristiche tecniche delle tubazioni e dei principali impianti;
- il dettaglio delle tratte di rete (anno di inizio esercizio, lunghezza, diametro, pressione CPI, specie della condotta, ubicazione, tipologia di rete);
- le interconnessioni con altre reti di trasporto.

Tale cartografia potrà essere soggetta a modifica in seguito a:

- variazioni della definizione di Rete Nazionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;
- entrata in esercizio di nuovi metanodotti o messa fuori esercizio di metanodotti esistenti;
- variazione della definizione dei Punti di Entrata, di Uscita e delle Aree di Prelievo.

2.2 I METANODOTTI

Ogni condotta facente parte di un sistema di trasporto di Gas Naturale è funzionale ad un particolare servizio nell'ambito della rete: la specificità del servizio svolto determina le modalità con le quali la stessa viene dimensionata inizialmente e poi verificata nel corso della sua vita tecnica.

Le condotte utilizzate per il trasporto di Gas Naturale sono state realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 24 novembre 1984, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e successive modificazioni" e successive modifiche, nonché in base alla più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale.

Qui di seguito vengono descritte le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di metanodotto.

2.2.1 I metanodotti di trasporto primario

Si definiscono metanodotti di trasporto primario le condotte, esercite in 1^a e 2^a specie (per la definizione di "specie" si rimanda al paragrafo 2.3), prevalentemente destinate alla movimentazione di rilevanti quantitativi di Gas dalle aree di disponibilità (ad esempio, dai punti di interconnessione con le altre dorsali di trasporto, dalle maggiori produzioni nazionali o dagli stoccaggi) verso i punti di ingresso nella rete di trasporto secondaria e locale, trattati successivamente.

2.2.2 I metanodotti di trasporto secondario

I metanodotti di trasporto secondario collegano le condotte di trasporto primario ai metanodotti locali di alimentazione dei vari mercati serviti, e sono caratterizzati da strutture tipicamente "magliate" o alimentate da più punti, derivate dai metanodotti di trasporto primario; la struttura di tali condotte consente di mantenere, per quanto possibile, la continuità dell'alimentazione del mercato fornendo percorsi alternativi al verificarsi di eventuali situazioni di indisponibilità di singoli metanodotti o di locali abbassamenti di pressione.

2.2.3 Gli allacciamenti

Gli allacciamenti sono le strutture di trasporto dedicate all'alimentazione di aree specifiche e delimitate, quali siti industriali, singoli comuni comprensori costituiti da più comuni attigui, altre reti di trasporto: costituiscono perciò la parte terminale del sistema di metanodotti del Trasportatore, l'interfaccia diretta con il Punto di Riconsegna collegato, alle cui condizioni di consegna (portata e pressione) sono completamente asserviti e funzionali.

La Rete di Trasporto è costituita unicamente da metanodotti di trasporto primario.

2.3 LA PRESSIONE DI ESERCIZIO

Il Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di Gas Naturale in 7 specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

In particolare:

Specie	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a
P max esercizio (bar rel.)	$P > 24$	$24 \geq P > 12$	$12 \geq P > 5$	$5 \geq P > 1,5$	$1,5 \geq P > 0,5$	$0,5 \geq P > 0,04$	$P \leq 0,04$

Per le condotte di 1^a, 2^a e 3^a specie l'autorizzazione per l'esercizio, fino ad un valore determinato dal CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), è rilasciata dalle competenti autorità (V.V.F. di competenza provinciale, in base alla legislazione vigente).

Le condotte esercite dal Trasportatore sono unicamente di 1^a specie.

Tranne dove sono presenti vincoli tecnico/operativi, che possono limitare la pressione a valori sensibilmente ridotti, l'esercizio operativo di ciascuna condotta è limitato a valori di poco inferiori rispetto al CPI o alla pressione di progetto.

2.4 GLI IMPIANTI DI LINEA

Lungo le condotte sono collocati gli impianti necessari all'interconnessione delle stesse nonché al controllo ed alla gestione dei flussi di gas, nel rispetto delle

esigenze operative e di sicurezza richieste dalle normative. In particolare, sono presenti:

- impianti di regolazione della pressione e/o della portata;
- impianti di riduzione;
- punti di linea (ad esempio, i punti di lancio e di ricevimento del PIG);
- dispositivi di derivazione, intercettazione e/o sezionamento di vario tipo (manuali, di tipo telecontrollato, di tipo monitorato).

2.5 LE CENTRALI DI COMPRESSIONE

La Rete di Trasporto non è attualmente dotata di compressori di rilancio del Gas. Le Centrali di spinta sono funzionali alla spinta di gas su linee lunghe (normalmente ogni 150-200 km) per garantire livelli di pressioni adeguati ad assicurare il trasporto del Gas. .

Per quanto sopra, le pressioni di esercizio della rete e, parzialmente, la dinamica dei flussi dipendono dalle pressioni dei punti di immissione sul sistema; il Trasportatore offrirà il proprio servizio garantendo che le pressioni ai Punti di Riconsegna siano coerenti con quelle relative ai punti di immissione della Rete di Trasporto a meno delle usuali perdite di carico che si verificano durante il trasporto.

2.6 IL DISPACCIAMENTO

Il servizio di dispacciamento ha il compito di gestire i flussi di Gas sull'intera Rete di Trasporto, nel rispetto dei programmi richiesti dagli Utenti e nella garanzia di canoni elevati di efficienza, affidabilità e sicurezza della condotta.

In particolare, onere del servizio è quello di provvedere al "bilanciamento fisico" della rete di trasporto, intendendo con ciò l'insieme di operazioni mediante le quali il Trasportatore controlla in tempo reale i principali parametri di flusso (portate e pressioni) e il quantitativo di Gas presente in rete (svaso/invaso) al fine di garantire, in ogni istante, la movimentazione del Gas dai punti di immissione ai punti di prelievo della rete, sia in condizioni di normale esercizio sia in condizioni particolari quali, a titolo di esempio, lavori di manutenzione o casi di emergenza.

Per la gestione del servizio di dispacciamento, il Trasportatore si dota di opportuni strumenti tecnologici e di una struttura organizzativa adeguata.

Per la descrizione dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento e della struttura organizzativa si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

2.6.1 Il bilanciamento fisico

Nel corso del Giorno-gas, il dispacciamento movimentata il Gas Naturale degli Utenti secondo i programmi di trasporto forniti da questi ultimi, assicurandosi preventivamente che tali programmi siano coerenti con le quantità trasportabili e garantendo le attività di controllo, gestione e bilanciamento della Rete di Trasporto in tempo reale, in condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza.

In condizioni di normale operatività e con l'obiettivo di garantire l'immissione in rete dei programmi di trasporto degli Utenti, il Trasportatore movimentata i flussi di Gas ed assicura il bilanciamento fisico del sistema coordinandosi con gli operatori a monte e a valle e monitorando i parametri (portate e pressioni) nei punti significativi di rete.

Qualora, nell'effettuazione di tale attività, si evidenzino scostamenti tra gli immessi effettivi in rete ed i quantitativi di Gas programmati dagli Utenti, il Trasportatore si attiva tempestivamente presso gli operatori a valle e a monte per le operazioni necessarie alla risoluzione degli scostamenti riscontrati. Inoltre, nell'ambito di un regime di bilanciamento giornaliero, il Trasportatore fornisce agli Utenti, in forma contestuale ed integrata al servizio di trasporto, il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo di Gas da rete, che si verificano normalmente nel corso del Giorno-gas. Al fine di gestire la variazione dell'invaso di rete, di fornire il servizio di modulazione oraria e di ottimizzare la gestione degli assetti di rete sia a livello di programmazione che durante il Giorno-gas, Il Trasportatore acquisisce adeguata capacità di stoccaggio, in termini di punta e di spazio, presso le Imprese di Stoccaggio.

Le formule di contabilità del Gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di scostamento più avanti descritte consentono di ricostruire a posteriori l'utilizzo della rete per conto di ciascun Utente e di attribuirne i costi agli Utenti che ne hanno fatto uso in funzione dell'effettivo utilizzo. A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che l'Impresa Maggiore gestisce il bilanciamento amministrativo di tutto il sistema di trasporto nazionale (sia di sua proprietà che di proprietà del Trasportatore), in base anche alla contabilità del Gas effettuata dal Trasportatore sul suo sistema.

2.7 LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)

Nel presente documento con il termine "Rete Nazionale di Gasdotti" o "RN" si definisce il sistema di trasporto definito dal Decreto del Ministero del commercio,

dell'industria e dell'artigianato del 22 Dicembre 2000 e dai successivi aggiornamenti annuali.

Per la descrizione dei tratti di Rete Nazionale di proprietà del Trasportatore si veda quanto riportato sul sito internet.

2.8 IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN

Ai fini tariffari e delle prenotazioni di capacità per la Rete Nazionale di Gasdotti si adotta il modello di flusso di tipo "Entry-Exit"; le tariffe e le prenotazioni di capacità vengono applicate ai Punti di Entrata alla RN ed ai Punti di Uscita dalla stessa, indipendentemente dal reale percorso seguito dal Gas lungo la rete.

I Punti di Entrata e di Uscita dalla RN sono pertanto definiti dall'Impresa Maggiore indipendentemente dalle Imprese di Trasporto che gestiscono e/o possiedono le tratte di RN coinvolte.

I Punti di Entrata definiti dal modello di flusso della RN sono costituiti da:

- a. i Punti di Entrata dalle interconnessioni con i metanodotti esteri di importazione;
- b. i Punti di Entrata in corrispondenza di terminali di rigassificazione;
- c. i Punti di Entrata virtuali dai principali campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità. Tale aggregazione ha valenza sia ai fini tariffari sia del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai singoli Punti di Consegna;
- d. i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di Consegna da ciascun campo di stoccaggio; al fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai singoli Punti di Consegna.

I Punti di Uscita dalla RN sono costituiti:

- e. da sotto-insiemi delle Aree di Prelievo, definite come aggregazioni territoriali di punti di riconsegna e configurate in maniera da ridurre al minimo gli scambi significativi di gas attraverso i metanodotti appartenenti alla RR.
- f. dai punti di riconsegna all'Impresa di Stoccaggio in prossimità dei campi da questa gestiti.
- g. dai punti di interconnessione con le esportazioni.

La totalità dei Punti di Entrata e di Uscita della RN è descritta nel codice di rete dell'Impresa Maggiore; per quanto riguarda la Rete di Trasporto, esiste un unico Punto di Entrata RN, in corrispondenza del Terminale di Rigassificazione, mentre non esistono Punti di Uscita RN.

Dal punto di vista gestionale e ai fini della corretta individuazione delle responsabilità, costituiscono punti significativi i punti di interconnessione della Rete di Trasporto con la rete dell'Impresa Maggiore. L'aggregato di tali interconnessioni rappresenta il Punto di Riconsegna/Consegna all'/dall'Impresa Maggiore, in corrispondenza del quale il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, tra la Rete Nazionale del Trasportatore e quella dell'Impresa Maggiore.

2.9 LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)

La "Rete Regionale" o "RR" è formata dalla rete di trasporto non compresa nella RN e dagli impianti ad essa collegati.

La funzione principale è quella di movimentare e distribuire il Gas Naturale in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.

La Rete di Trasporto non comprende tratti di Rete Regionale.

2.10 FORMALIZZAZIONE DELL'ACCESSO

Ai fini dell'accesso al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore, l'Utente dovrà stipulare un contratto a triplice firma con il Trasportatore e con l'Impresa Maggiore.

La richiesta di accesso dovrà essere presentata all'Impresa Maggiore, in copia al Trasportatore, nelle tempistiche e con le modalità previste dal codice di rete dell'Impresa Maggiore e dalla normativa vigente.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1 INTRODUZIONE.....	19
3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA.....	19
3.2.1 Trasporto Continuo	19
3.2.2 Servizi accessori.....	20
3.2.2.1 Conferimento di capacità	20
3.2.2.2 Gestione dei dati di trasporto	20
3.2.2.3 Bilanciamento Fisico della Rete	20
3.2.2.4 Bilanciamento Commerciale della Rete	20
3.2.2.5 Dati di misura del Gas.....	21
3.2.2.6 Parametri di qualità del Gas.....	21
3.2.2.7 Interventi manutentivi.....	21
3.2.2.8 Gestione delle emergenze di servizio	21
3.2.2.9 Interventi in caso di carenza di disponibilità di gas	22
3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA.....	22

3.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore, nell'ambito della propria attività di trasporto e dispacciamento del Gas Naturale sulla Rete di Trasporto, offre agli Utenti i servizi descritti qui di seguito. A tale proposito, si ricorda che il Trasportatore offre un servizio integrato dai PCT ai Punti di Riconsegna anche se alcune attività di tipo commerciale/amministrativo vengono svolte dall'Impresa Maggiore in base ad un accordo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore stessa.

In particolare, i servizi sono suddivisi in inclusi e non inclusi in tariffa.

3.2 SERVIZI INCLUSI IN TARIFFA

I servizi inclusi in tariffa comprendono l'attività principale di trasporto e i servizi accessori.

3.2.1 *Trasporto Continuo*

Il servizio offerto consiste nell'attività di trasporto, garantita come continua, di Gas Naturale sulla Rete di Trasporto. Tale servizio va inteso come integrato dai Punti di Consegna al Trasportatore (o PCT) ai Punti di Riconsegna, così come definiti contrattualmente.

L'Utente a cui viene conferita Capacità di Trasporto continua acquisisce il diritto di immettere ai PCT e di ritirare ai Punti di Riconsegna un quantitativo di Gas non superiore alla portata giornaliera conferitagli in qualsiasi momento del periodo contrattuale.

Fatta salva la natura continua del servizio, il Trasportatore ha il diritto di interrompere il servizio nei casi di Forza Maggiore, emergenze e interventi che provocano interruzione/riduzione delle Capacità di Trasporto, così come previsto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.2.2 Servizi accessori

Il Trasportatore offre agli Utenti una serie di servizi accessori all'attività di trasporto, comunque inclusi nella tariffa.

Si elencano qui di seguito i principali servizi accessori.

3.2.2.1 Conferimento di capacità

In accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, il Trasportatore supporta e collabora con l'Impresa Maggiore nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità svolta da quest'ultima presso i PCT.

In particolare, il Trasportatore provvede a:

- a) comunicare all'Impresa Maggiore le Capacità di Trasporto Disponibili per il conferimento;
- b) ricevere, assieme all'Impresa Maggiore, le richieste di accesso alla Rete di Trasporto inoltrate dagli Utenti;
- c) stipulare con l'Impresa Maggiore e con gli Utenti i relativi Contratti di Trasporto.

3.2.2.2 Gestione dei dati di trasporto

Il Trasportatore si occupa della gestione dei dati relativi alle attività di trasporto sulla rete attraverso il proprio sistema informativo e secondo quanto riportato nel capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

3.2.2.3 Bilanciamento Fisico della Rete

L'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo.

3.2.2.4 Bilanciamento Commerciale della Rete

Il Trasportatore calcola sulla base delle misure dei volumi e del contenuto energetico del Gas le quantità transitate nella Rete di Trasporto, così come descritto nel capitolo "Bilanciamento", al fine di definire i quantitativi di Gas immessi e prelevati da ciascun Utente e fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie ad effettuare la contabilità globale del Gas per ciascun Utente.

Il Trasportatore gestisce la contabilità del Gas provvisoria e definitiva secondo quanto descritto nel capitolo "Bilanciamento".

3.2.2.5 Dati di misura del Gas

Nell'ambito delle attività di misurazione del Gas, il Trasportatore è responsabile dell'acquisizione, della validazione e dell'archiviazione dei dati, nonché dell'inoltro degli stessi agli Utenti.

Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo "Misura del Gas".

3.2.2.6 Parametri di qualità del Gas

Il Trasportatore misura, verifica e valida i parametri necessari per il calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e quelli di controllo delle caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale.

Inoltre, il Trasportatore provvede ad intercettare il Gas Naturale fuori specifica nei punti di immissione della Rete di Trasporto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tali servizi sono descritti in modo dettagliato nel capitolo "Qualità del Gas".

3.2.2.7 Interventi manutentivi

Allo scopo di gestire la Rete di Trasporto in maniera sicura ed efficiente, il Trasportatore effettua periodici interventi di ispezione, controllo e manutenzione che possono talvolta generare interruzioni/riduzioni della Capacità di Trasporto: tali interventi possono essere programmati o rendersi necessari a fronte di situazioni di emergenza. Il servizio in oggetto è descritto nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.2.2.8 Gestione delle emergenze di servizio

Nel caso in cui insorga una situazione di emergenza sulla Rete di Trasporto dovuta a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento, il Trasportatore attua specifiche procedure aventi l'obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e minimizzare i conseguenti disservizi.

Tali procedure sono descritte in modo dettagliato nel capitolo "Gestione delle emergenze".

3.2.2.9 Interventi in caso di carenza di disponibilità di gas

Ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale", il Trasportatore effettua le azioni di monitoraggio e/o di intervento di sua competenza per far fronte a situazioni di emergenza per mancata copertura del fabbisogno di gas quale conseguenza di eventi climatici sfavorevoli.

3.3 SERVIZI NON INCLUSI IN TARIFFA

Oltre ai servizi sopra menzionati, il Trasportatore si riserva di offrire ai propri Utenti servizi a condizioni negoziate, non inclusi in tariffa, nel rispetto dei principi imposti dal quadro normativo.

Tali servizi sono da considerarsi opzionali e sono resi disponibili agli Utenti solo dietro apposita richiesta.

Il Trasportatore pubblica le condizioni di offerta di eventuali servizi non inclusi in tariffa sul proprio sito internet.

PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1 INTRODUZIONE.....	24
4.2 SISTEMI INFORMATIVI.....	24
4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi.....	24
4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema.....	24
4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE	25
4.3.1 Obblighi degli Utenti.....	25
4.3.2 Obblighi del Trasportatore.....	26

4.1 INTRODUZIONE

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra gli Utenti e il Trasportatore. Descrive altresì le modalità d'accesso e utilizzo dei sistemi informativi e gli obblighi delle Parti.

Il possesso di un'adeguata competenza nell'uso dei sistemi informativi da parte degli Utenti non è vincolante per la stipula del Contratto di Trasporto. Costituisce tuttavia un requisito tecnico fondamentale per garantire un efficace scambio di dati. Per quanto detto, prolungati utilizzi impropri del sistema possono costituire un motivo di risoluzione del contratto, come descritto nel sottoparagrafo 18.3.1 lettera a) punto ii) del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Si evidenzia che, ai fini del coordinamento informativo oggetto del presente capitolo, non sono necessari strumenti informatici complessi data la semplicità della Rete di Trasporto e le modalità di gestione degli aspetti commerciali/amministrativi del servizio offerto.

4.2 SISTEMI INFORMATIVI

4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi

Per gestire le attività di trasporto di Gas Naturale e lo scambio di dati tra gli Utenti e il Trasportatore, si utilizzano i seguenti strumenti informatici:

- a) Posta Elettronica e Internet, che il Trasportatore utilizza per le comunicazioni con gli Utenti e la comunità;
- b) Microsoft Office, che il Trasportatore utilizza per l'elaborazione dei dati delle attività di trasporto;
- c) Server della rete informatica del Trasportatore, opportunamente dimensionato e utilizzato per l'archiviazione dei dati di trasporto.

4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti verso il Trasportatore avviene tramite la posta elettronica (utilizzando i fogli MS Excel standardizzati messi a disposizione dal Trasportatore stesso nel proprio sito Internet).

In caso d'impossibilità di utilizzo della posta elettronica di una delle due Parti, i dati possono essere inviati dall'Utente tramite fax al numero reso disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Le competenze minime necessarie agli Utenti per un efficiente scambio dei dati sono:

- conoscenza adeguata della gestione della Posta Elettronica;
- conoscenza adeguata degli strumenti Microsoft Office (in particolare MS Excel);
- conoscenza adeguata di Internet.

4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE

4.3.1 *Obblighi degli Utenti*

Gli Utenti, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con il Trasportatore, s'impegnano a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

L'Utente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Trasportatore in caso di trasmissione di dati con virus, deterioramento dei dati trasmessi o in altri casi dove si verifichi un uso improprio del sistema. L'Utente dovrà contattare il Trasportatore attraverso i canali definiti nel sito del Trasportatore.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare, per lo scambio dei dati, i moduli predefiniti dal Trasportatore e reperibili sul sito Internet del Trasportatore stesso¹. Tutte le comunicazioni dovranno pervenire al Trasportatore, nelle scadenze stabilite dal presente documento, in originale ed anticipate via fax.

L'Utente ha l'obbligo di fornire al Trasportatore una lista di contatti di riferimento², presso l'Utente stesso, abilitati allo scambio dei dati con il Trasportatore. Soltanto i dati ricevuti da questi contatti saranno considerati come validi dal Trasportatore. L'Utente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Trasportatore ogni eventuale variazione a tale lista.

L'Utente s'impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali del Trasportatore nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

¹ Tutte le dichiarazioni da fornire sono da intendersi come "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio", sottoscritte pertanto dal legale rappresentante o da un soggetto dotato di procura adeguata (i moduli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito Internet del Trasportatore).

² Il modulo per l'invio della lista è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

4.3.2 Obblighi del Trasportatore

Il Trasportatore effettua le comunicazioni con gli Utenti e gli altri operatori attraverso l'uso degli strumenti elettronici definiti nel sottoparagrafo 4.2.1 e ritenuti più opportuni a seconda della tipologia della comunicazione.

Il Trasportatore, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con gli Utenti, s'impegna a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Trasportatore ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'Utente in caso di interruzione del servizio e di identificare una soluzione di backup delle procedure di scambio dei dati.

Il Trasportatore si impegna a effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il Trasportatore garantisce la riservatezza dei dati elaborandoli e archiviandoli nel proprio sistema informativo privato e non accessibile dall'esterno.

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	28
5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO	28
5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO	28
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	28
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	29
5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....	29
5.7 RICHIESTE RIFIutate	29
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' AI PUNTI DI ENTRATA RN E DI USCITA RN	29
5.8.1 <i>Oggetto del conferimento</i>	29
5.8.2 <i>Procedura di conferimento di capacità</i>	30

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla Rete di Trasporto è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO

I soggetti che richiedono l'accesso alla Rete di Trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dal quadro normativo in vigore e tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti indicati nel codice di rete dell'Impresa Maggiore, nelle modalità e con le tempistiche stabilite da quest'ultima.

5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Nel caso di conferimenti di Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata RN o di Uscita RN, il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata pari a quanto previsto dal codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti nelle tempistiche e con le modalità previste nel codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di recesso dal Contratto di Trasporto, secondo i

termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 lettera b) punto iii) del capitolo "Responsabilità delle Parti".

5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Le richieste di accesso ai Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN dovranno essere presentate all'Impresa Maggiore ed in copia al Trasportatore, nelle modalità e con le tempistiche previste dall'Impresa Maggiore nel proprio codice di rete.

Le richieste di accesso ai Punti di Riconsegna su RR dovranno essere presentate al Trasportatore nelle modalità e con le tempistiche previste dal paragrafo 5.9.2.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide qualora:

- a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- b. siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- c. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Le richieste di accesso potranno essere rifiutate nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' AI PUNTI DI ENTRATA RN E DI USCITA RN

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla Rete di Trasporto su base continua per tutta la durata del Contratto di Trasporto.

La Capacità di Trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dall'Impresa Maggiore.

5.8.2 Procedura di conferimento di capacità

La capacità sui Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN viene conferita dall'Impresa Maggiore nelle tempistiche e con le modalità previste all'interno del codice di rete di quest'ultima.

ALLEGATO 5A

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO

5A.1 PREMESSA	32
5A.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO	32
5A.3 VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO	33

5A.1 PREMESSA

Nei paragrafi seguenti si descrive le modalità con cui vengono determinate le prestazioni della Rete di Trasporto, tenuto conto dei vincoli tecnici e gestionali esistenti.

La Capacità di Trasporto è la massima quantità di Gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da esso), nel corso del Giorno-gas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni massime degli impianti collocati lungo le stesse.

La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni idrauliche della rete, eseguite in scenari di trasporto appropriati e secondo standard tecnici riconosciuti.

5A.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITA' DI TRASPORTO

Le Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata su RN vengono definite dal Trasportatore congiuntamente all'Impresa Maggiore, nell'ambito delle attività di coordinamento operativo di cui al capitolo "Coordinamento operativo".

Per quanto riguarda i Punti di Riconsegna su RR, la Capacità di Trasporto rappresenta la portata giornaliera di Gas di cui può essere assicurata la riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate. La Capacità di Trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti attigui: non è perciò possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di un Punto di Riconsegna su RR. I valori pubblicati sul sito Internet sono da intendersi quindi come "valori di riferimento". Il Trasportatore assicura la propria disponibilità a rivedere, previa ulteriore verifica tecnica, le Capacità di Trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti, secondo le procedure di cui al presente documento.

I valori di Capacità di Trasporto sono definiti considerando le prestazioni della rete. Pertanto in alcuni casi potrebbe verificarsi che gli impianti a valle, non facenti parte del sistema gestito dal Trasportatore, non siano adeguati alle prestazioni indicate per il relativo Punto di Riconsegna su RR.

La Capacità di Trasporto ai Punti di Riconsegna su RR è individuata sulla base di verifiche idrauliche che si basano su scenari di fabbisogno di capacità dell'area geografica interessata e che derivano dai dati storici disponibili e da eventuali contatti con gli Operatori Allacciati.

5A.3 VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO

In via generale, la quantità di Gas che può transitare per una particolare sezione di una tubazione nell'unità di tempo è funzione non solo della pressione massima di esercizio, delle pressioni in ingresso e uscita, del diametro e della lunghezza della tubazione, dello stato di invaso della rete, della qualità del Gas trasportato, ma anche dei prelievi e delle immissioni di Gas lungo il tratto di rete e quindi delle caratteristiche del mercato che viene alimentato.

In particolare, i parametri fondamentali ai fini della determinazione delle Capacità di Trasporto si possono così riassumere:

a) Vincoli tecnici

Pressione massima di esercizio delle condotte

La pressione massima di esercizio delle condotte non può eccedere la pressione massima di progetto, valore generalmente coincidente con il valore di pressione da CPI, cioè la pressione per la quale viene concessa l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità competente in materia (VVFF).

Pressioni minime lungo le condotte

In funzione degli assetti previsti, in particolari punti della rete di trasporto sono individuate pressioni minime necessarie a garantire le prestazioni del sistema. A titolo di esempio, pressioni minime sono considerate in punti particolari della rete stabiliti in funzione della garanzia delle pressioni minime contrattuali ai Punti di Riconsegna su RR.

Scenari di mercato

Sono costituiti dall'insieme dei prelievi degli Utenti della rete gestita dal Trasportatore. Ai fini della definizione delle prestazioni della rete, tali scenari vengono di volta in volta definiti in modo da prendere in considerazione le condizioni di trasporto più gravose. Tali condizioni possono verificarsi in condizioni invernali su alcune tratte della rete ed in condizioni estive su altre. Gli scenari invernali sono caratterizzate da condizioni di erogazione dagli stoccaggi, da massimi prelievi di tipo civile ed assenza di prelievo da impianti di tipo stagionale estivo.

Gli scenari estivi, per contro, prevedono gli stoccaggi in fase di immissione, prelievi di tipo civile fortemente ridotti e massimi prelievi da impianti stagionali estivi.

In particolare, ai fini della determinazione delle Capacità di Trasporto dei Punti di Riconsegna su RR vengono presi in considerazione i prelievi giornalieri disponibili (misurati o profilati) degli ultimi 3 anni. I valori massimi di tali serie storiche, opportunamente arrotondati, vengono corretti in funzione delle evoluzioni previste di consumo di cui il Trasportatore sia a conoscenza.

b) Vincoli gestionali

Pressioni ai Punti di Consegna al Trasportatore

Le pressioni di consegna relative ai Punti di Entrata RN sono le pressioni massime di esercizio delle condotte connesse a tali punti, coerentemente con la facoltà del Trasportatore di richiedere agli Utenti, in ogni momento, la consegna del Gas alla pressione di metanodotto.

Le pressioni al Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore sono le pressioni minime garantite di cui al paragrafo 12.1.1 del capitolo "Pressioni di Consegna e Riconsegna".

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI...	36
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR	36

6.1 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Si rimanda all'Allegato 6A "Procedura per la richiesta di nuovi allacciamenti" per la procedura di realizzazione ed i termini e le condizioni per la richiesta di allacciamento di nuovi Punti di consegna/Riconsegna su RR. La procedura si applica anche nel caso di richiesta di potenziamento di allacciamenti esistenti.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

Si definisce "periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR", per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della Capacità di Trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente¹ tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

A valle del ricevimento di una richiesta di conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR interessato secondo quanto previsto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" al paragrafo 5.9, il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del Gas presso tale punto a partire dal giorno concordato tra le parti interessate;

¹ Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR a partire dal giorno di cui al punto precedente.

ALLEGATO 6A**PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI NUOVI ALLACCIAMENTI**

6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI.....	39
6A.2 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO	39
6A.2.1 <i>Richiesta</i>.....	39
6A.2.2 <i>Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR</i>	40
6A.2.3 <i>Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità</i>.....	41
6A.2.4 <i>Sottoscrizione del contratto di allacciamento</i>.....	41
6A.2.5 <i>Realizzazione dell'allacciamento</i>.....	42
6A.3 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE.....	42
6A.4 OPERE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	43

6A.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere un allacciamento alla Rete di Trasporto i seguenti soggetti:

- a) un Cliente Finale, tramite un rappresentante legale;
- b) un'Impresa di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- c) un Fornitore di un Cliente Finale munito di procura;
- d) un'Impresa di Produzione, Stoccaggio e GNL;
- e) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

6A.2 FASI E TEMPISTICHE DEL PROCESSO DI ALLACCIAMENTO

Il processo per la realizzazione di un nuovo allacciamento è costituito dalle seguenti fasi:

1. Richiesta
2. Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR
3. Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità
4. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
5. Realizzazione dell'allacciamento

6A.2.1 Richiesta

I soggetti richiedenti dovranno inviare al Trasportatore la richiesta di allacciamento contenente la seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici del richiedente (ragione sociale, indirizzo, ecc.)
- b) Definizione della tipologia di allacciamento richiesto: Punto di consegna o Punto di Riconsegna su RR
- c) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dell'area interessata dall'allacciamento) con indicazione del Punto di consegna o di Riconsegna desiderato;
- d) indicazione della portata massima oraria e giornaliera coerente con il profilo di prelievo/immissione a regime;
- e) indicazione dei tempi necessari al raggiungimento della "messa a regime";
- f) indicazione del consumo/produzione annuale mensilizzato a regime e nell'eventuale transitorio;

- g) per i Punti di Riconsegna su RR, tipologia di Operatore Allacciato (civile/industriale):
- per gli industriali: indicazione della categoria merceologica e dell'andamento dei consumi durante i giorni della settimana e nel corso della giornata (giorni di chiusura settimanale, numero di turni di produzione); se stagionale: indicazione del periodo di campagna produttiva;
 - per i civili: consumi attesi nei 5 anni successivi all'attivazione in base allo sviluppo urbano previsto;
- h) indicazione della data prevista di inizio attività;
- i) nel caso di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali, indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al capitolo "Qualità del Gas", tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla Rete di Trasporto - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta Specifica di Qualità;
- j) Attestazione del versamento di Euro 2.000,00 a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente.

La documentazione per la richiesta di un nuovo allacciamento deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare o di fattibilità che caratterizzano, come indicato al seguente paragrafo, le fasi iniziali della procedura stessa.

Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

6A.2.2 Studio Preliminare ed Individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR

A seguito del ricevimento di una richiesta di allacciamento, corredata degli elementi di cui sopra, il Trasportatore procederà a validare la richiesta e ad effettuare le verifiche sulla Capacità di Trasporto.

Sulla base delle verifiche effettuate, degli studi di pre fattibilità e di eventuali sopralluoghi, il richiedente e l'Impresa di Trasporto dovranno concordare l'ubicazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR sottoscrivendo il relativo verbale.

Qualora entro il termine di tre mesi non fosse possibile contattare il richiedente o individuare un Punto di consegna/Riconsegna su RR, la richiesta di allacciamento si intenderà decaduta.

6A.2.3 Sottoscrizione del contratto per lo studio di fattibilità

Prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di allacciamento, il Trasportatore elaborerà lo studio di fattibilità a fronte della sottoscrizione del relativo contratto. Lo studio di fattibilità si rende necessario per definire le caratteristiche progettuali dell'allacciamento.

L'offerta per la realizzazione dello studio di fattibilità ed i tempi necessari alla sua realizzazione viene comunicata dal Trasportatore al richiedente precedentemente alla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR.

Entro 90 giorni lavorativi o entro 120 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di cui al paragrafo 6A.2.2, per allacciamenti rispettivamente inferiori e superiori ai 2 Km, in base al progetto definito negli studi di fattibilità, il Trasportatore comunicherà al richiedente l'esito degli studi di fattibilità, il preventivo delle opere e dei tempi di realizzazione dell'allacciamento.

6A.2.4 Sottoscrizione del contratto di allacciamento

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità definito al punto precedente, invia al richiedente il contratto per la realizzazione del nuovo allacciamento.

Il contratto di allacciamento contiene:

- a) Le caratteristiche del Punto di consegna/Riconsegna su RR (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto)
- b) I dati relativi alla localizzazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR, così come definiti nel verbale
- c) La stima dei tempi e dei costi per la realizzazione dell'opera, suddivisa in fase autorizzativa e fase realizzativa
- d) L'importo della garanzia bancaria a copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento.

La cauzione di 2.000 euro precedentemente versata dal richiedente verrà restituita in caso di sottoscrizione del contratto di allacciamento.

L'offerta avrà validità 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata qualora entro tale termine pervengano al Trasportatore l'offerta sottoscritta dal

legale rappresentante o da un procuratore speciale munito di appropriati poteri, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri di rappresentanza del soggetto firmatario, la garanzia bancaria descritta al successivo paragrafo 6A.3.

6A.2.5 Realizzazione dell'allacciamento

A seguito della sottoscrizione del contratto di allacciamento e del ricevimento della garanzia bancaria, il Trasportatore avvierà la fase realizzativa dell'allacciamento.

Successivamente al completamento dell'allacciamento e della attivazione del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna, l'Impresa di Trasporto provvede alla relativa comunicazione al richiedente l'allacciamento e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del richiedente e dovrà essere realizzata in conformità con quanto descritto al successivo paragrafo 6A.4.

6A.3 CORRISPETTIVI, CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E GARANZIE BANCARIE DA PARTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Premesso che:

- l'articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo stabilisce che "le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
- i criteri tecnico-economici di cui sopra sono tuttora in fase di definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Ciò premesso, nell'ambito del nuovo quadro normativo *in fieri* in materia di allacciamenti alla Rete di Trasporto, saranno a carico del Trasportatore tutti gli oneri relativi allo svolgimento degli studi di fattibilità ed alla realizzazione dell'allacciamento, nonché gli oneri derivanti da eventuali potenziamenti che si rendessero necessari sul sistema di trasporto a monte dell'allacciamento. Nel caso di rinuncia alla prosecuzione del progetto da parte del soggetto

richiedente, è fatto obbligo allo stesso di rimborsare tutti i costi sostenuti fino a quel momento, dovutamente documentati, dal Trasportatore, comprensivi degli impegni di spesa da quest'ultimo già assunti.

Qualora il soggetto non provvedesse, direttamente o tramite soggetto titolato ai sensi del Codice di Rete, alla sottoscrizione di un Contratto di Trasporto, in conformità con le previsioni di prelievo dallo stesso comunicate al Trasportatore, ed avente come Punto di Riconsegna su RR l'allacciamento richiesto, entro un anno dalla comunicazione da parte del Trasportatore dell'avvenuta sottoscrizione del "Verbale di messa in gas", il Trasportatore ha diritto a richiedere, e il soggetto richiedente si impegna a riconoscere, la restituzione dei costi ed oneri tutti sostenuti per la realizzazione dell'allacciamento e dei potenziamenti del sistema a monte comprensivi degli impegni di spesa a tal fine già assunti.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento, il soggetto richiedente dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da istituto bancario, per un valore pari al 100% del preventivo di spesa per la realizzazione dell'allacciamento. Il valore della garanzia bancaria richiesta verrà esplicitato nel contratto di allacciamento.

6A.4 OPERE A CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

La realizzazione della cabina di misura e riduzione è a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste all'interno della cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con il Trasportatore.

Qualora la richiesta sia relativa ad un Punto di consegna, il richiedente dovrà installare anche le apparecchiature necessarie alla rilevazione dei parametri di qualità di cui al capitolo "Qualità del Gas".

Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura.

Il richiedente si impegna ad installare le apparecchiature per l'odorizzazione del gas in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il richiedente si impegna altresì ad installare le apparecchiature atte alla rilevazione dei parametri di controllo e di qualità in conformità a quanto

contenuto nel capitolo "Qualità del Gas" e a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che le nuove stazioni di misura possiedano i requisiti di cui al paragrafo 10.6 del capitolo "Misura del Gas".

PREMESSA ALLA SEZIONE

1. OBBLIGHI DELLE PARTI

1.1 OBBLIGHI DEL TRASPORTATORE

Il Trasportatore, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) provvedere alla presa in carico ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, i quantitativi di Gas consegnati o fatti consegnare dall'Utente, nel rispetto dei programmi di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- b) effettuare il servizio di trasporto del Gas immesso dall'Utente attraverso la Rete di Trasporto nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel presente documento;
- c) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai Punti di Riconsegna della rete definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare dall'Utente ai PCT definiti nel Contratto di Trasporto, conformi alle specifiche di qualità e pressione definite nel Codice di Rete e previa deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato, così come definito nel capitolo "Bilanciamento";
- d) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del Gas trasportato per conto dell'Utente.

1.2 OBBLIGHI DELL'UTENTE

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) programmare i quantitativi di Gas da immettere nella Rete di Trasporto e ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel Codice di Rete;
- b) prelevare o far prelevare ai Punti di Riconsegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun Giorno-gas, quantitativi di Gas minori o uguali della capacità conferita. Ai PCT l'Utente è tenuto al rispetto dei programmi di trasporto e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) prelevare ai Punti di Riconsegna della rete gestita dal Trasportatore, nello stesso Giorno-gas, quantitativi equivalenti di Gas, in termini energetici, ai

- quantitativi consegnati o fatti consegnare al Trasportatore ai PCT, previa deduzione delle relative quantità di Gas Non Contabilizzato;
- d) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro importo che risulti dovuto al Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

7.1 TRANSAZIONI DI CAPACITÀ.....	48
----------------------------------	----

7.1 TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

Le richieste di cessione e di trasferimento di capacità ai Punti di Entrata RN e/o di Uscita RN devono essere presentate all’Impresa Maggiore, nelle modalità e con le tempistiche stabilite dall’Impresa Maggiore all’interno del proprio codice di rete.

PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

8.1 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE	50
---	----

8.1 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

Il Trasportatore, al fine di programmare ed ottimizzare i flussi di Gas nella Rete di Trasporto, ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo i quantitativi di Gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa.

L'adeguata conoscenza di quanto sopra indicato permette inoltre al Trasportatore di dialogare con gli operatori a monte ed a valle del proprio sistema di trasporto, al fine di coordinare il più possibile le reciproche attività e gestire operativamente la Rete di Trasporto.

Il ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione dei quantitativi di Gas per i Punti di Entrata RN e di Uscita RN è gestito dall'Impresa Maggiore secondo le modalità e le tempistiche previste dal suo codice di rete, tenendo conto della programmazione degli interventi pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet secondo quanto previsto al capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”.

Le prenotazioni degli Utenti ed i risultati del ciclo di assegnazione e di riassegnazione vengono comunicati dall'Impresa Maggiore al Trasportatore nell'ambito delle attività di coordinamento tra operatori di cui al capitolo “Coordinamento operativo”.

BILANCIAMENTO

9.1	PREMESSA	52
9.2	IL BILANCIAMENTO FISICO	52
9.3	IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	53
9.3.1	<i>Premessa</i>	53
9.3.2	<i>L'equazione di bilancio della Rete di Trasporto</i>	53
9.3.3	<i>Il bilancio di consegna e riconsegna dell'Utente sulla Rete di Trasporto</i> 56	
9.4	I CONGUAGLI DI MISURA	56

9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali della Rete di Trasporto ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- **il bilanciamento fisico** del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai Punti di Riconsegna;
- **il bilanciamento commerciale**, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete, tuttavia il Trasportatore non è proprietario del Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti, che sono pertanto incentivati al rispetto del bilanciamento attraverso appositi corrispettivi.

Inoltre, nell'ambito di un regime di bilanciamento giornaliero, il Trasportatore fornisce agli Utenti, in forma contestuale ed integrata al servizio di trasporto, il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo di Gas da rete, che si verificano normalmente nel corso del Giorno-gas. Al fine di gestire la variazione dell'invaso di rete, di fornire il servizio di modulazione oraria e di ottimizzare la gestione degli assetti di rete sia a livello di

programmazione che durante il Giorno-gas, Il Trasportatore acquisisce, adeguata capacità di stoccaggio, in termini di punta e di spazio, presso le Imprese di Stoccaggio.

Per quanto sopra, al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete, ai sensi del Codice di Rete, il Trasportatore accede alla capacità di stoccaggio ad esso assegnata e, se necessario, tramite il coordinamento con l'Impresa Maggiore anche alla capacità disponibile, acquisita dagli Utenti, presso gli stoccaggi.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 18.2.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva dell'Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa, così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite all'Impresa Maggiore dal Trasportatore, secondo quanto previsto al capitolo "Coordinamento operativo".

Per allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori e definitivi occorre quindi far riferimento a quanto previsto nel codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - GJ, equivalente a 10^9 joule - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo "Misura del Gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo "Qualità del Gas").

9.3.2 L'equazione di bilancio della Rete di Trasporto

Come già descritto al capitolo "Descrizione della Rete e della sua gestione", poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il

sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente, oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico.

L'equazione della rete è:

$$I = IN + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella Rete di Trasporto deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN.

L'energia complessivamente immessa dai Punti di Entrata RN viene determinata attraverso impianti che forniscono misura MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

Gas fluito attraverso il Punto di Riconsegna/Consegna all'/dall'Impresa Maggiore(IN)

L'energia prelevata dalla Rete di Trasporto deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore (segno positivo se il flusso è uscente, negativo se è entrante).

L'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti che forniscono misura MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svaso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso.

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS del Punto di Entrata RN, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- volume geometrico della rete;
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite, quali:

- trafiletti relativi alle valvole di regolazione (la cui determinazione si ottiene attraverso stime certificate);
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- vent delle centrali di spinta;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

- i quantitativi di Gas persi in caso di rottura di una tubazione;
- i quantitativi di Gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione

sono sintetizzate qui di seguito.

Nel primo caso, il volume di Gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

A tale volume viene associato il PCS del Punto di Entrata RN, così da esprimere il Gas fuoriuscito in unità di energia.

Nel caso di fuoriuscite di Gas in occasione di svasi completi di un tratto di rete per lavori, il volume verrà determinato tramite la misura della pressione a cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume fisico del tratto di tubo interessato. Nel caso di svasi parziali del tratto di rete interessata si terrà anche conto della pressione residua a fine lavori.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio della rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla Rete di Trasporto. L'Impresa Maggiore, calcola il valore totale di GNC del sistema nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il GNC così calcolato dall'Impresa Maggiore e da questa ripartito tra gli Utenti include il GNC del Trasportatore.

Il Trasportatore comunica i valori dei termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, necessari all'Impresa Maggiore, per il calcolo dell'equazione di bilancio della RN.

9.3.3 Il bilancio di consegna e riconsegna dell'Utente sulla Rete di Trasporto

Per quanto concerne l'equazione di bilancio dell'Utente, questa si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata RN e quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore.

9.4 I CONGUAGLI DI MISURA

Eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, daranno luogo al conguaglio delle quantità di energia erroneamente determinate.

Nei casi di errori verificati, il Trasportatore procederà alla sostituzione del valore errato con il nuovo valore corretto.

Ogni mese M, il Trasportatore determinerà le misure per il mese M-1 e, contestualmente, la revisione dei dati relativi al mese M-3.

Una volta effettuata la procedura di revisione sopra indicata, i valori di misura verranno comunicati e considerati definitivi.

MISURA DEL GAS

10.1	PREMESSA	58
10.2	DEFINIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA	58
10.3	PRINCIPI GENERALI SULLA MISURA DEL GAS.....	59
10.4	IMPIANTI DI MISURA AUTOMATIZZATI E TRADIZIONALI.....	60
10.4.1.1	<i>Dispositivi per la determinazione della misura</i>	60
10.5	RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.....	61
10.5.1	<i>Responsabilità e diritti dell'Utente</i>	62
10.5.2	<i>Responsabilità e diritti del Trasportatore</i>	63
10.5.3	<i>Attività svolte dal Trasportatore.....</i>	64
10.5.3.1	<i>Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento.....</i>	64
10.5.3.2	<i>Aggiornamento dei parametri per la misura</i>	65
10.5.3.3	<i>Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti</i>	65
10.5.3.4	<i>Emissione del verbale di misura</i>	67
10.5.3.5	<i>Controlli e verifiche</i>	67
10.5.3.6	<i>Supero di fondo scala</i>	68
10.6	DISPOSIZIONI TECNICHE.....	68
10.7	RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE	69

10.1 PREMESSA

Il presente capitolo tratta il tema delle misure in immissione ed in prelievo dalla Rete di Trasporto, che hanno valenza ai fini delle transazioni commerciali e sono effettuate presso stazioni di misura contrattualmente definite. Tali transazioni non si limitano a quelle tra Trasportatore e Utente, ma comprendono anche quelle esistenti tra l'Utente ed i suoi fornitori/clienti.

Il Gas Naturale transitante sulla rete dei metanodotti operati dal Trasportatore viene misurato all'atto dell'immissione e del prelievo.

Nell'ambito del rapporto commerciale tra il Trasportatore e l'Utente, i dati di misura sono utilizzati per l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna e per la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto e spacciamento di Gas.

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della Rete di Trasporto;
- il Trasportatore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del Gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura - anche quando essa non sia di proprietà del Trasportatore stesso - per lo svolgimento, in contraddittorio¹ con le altre parti interessate, delle attività di misura.

Con l'adesione al Codice di Rete, il Trasportatore e l'Utente riconoscono espressamente tali principi e si impegnano a rispettarli.

10.2 DEFINIZIONE E PROPRIETÀ DELLE STAZIONI DI MISURA

Per "stazione di misura" s'intende l'insieme delle apparecchiature e dei manufatti atti ad espletare tutte le attività riguardanti la - o connesse alla - misura del Gas. Essa comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività, installati tra le valvole di ingresso ed uscita dalla stazione (esse incluse) compresi quelli della eventuale stazione di regolazione della pressione, se posta a valle del punto di consegna ma a monte del sistema di misura. Comprende inoltre tutte le strutture nelle quali i suddetti equipaggiamenti sono dislocati.

¹ Ai fini di quanto sopra per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

Le stazioni di misura del Gas in immissione ed in prelievo dalla Rete di Trasporto sono di proprietà:

- dell'Impresa di Rigassificazione che gestisce il Terminale, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in entrata alla Rete di Trasporto;
- del Trasportatore, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in uscita dalla Rete di Trasporto in corrispondenza del Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore;
- dell'Operatore Allacciato, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in uscita dalla Rete di Trasporto presso un Punto di Riconsegna su RR..

10.3 PRINCIPI GENERALI SULLA MISURA DEL GAS

In considerazione di quanto esposto al precedente paragrafo 10.1 in relazione all'esistenza di più transazioni commerciali su un unico punto di misura, per evitare duplicazioni di impianti, ed eventuali discrepanze nei dati di misura per una stessa quantità di Gas, si assume che le stazioni di misura esistenti fanno testo ai fini sia del rapporto commerciale tra Trasportatore ed Utente, sia del rapporto tra Utente e Operatore Allacciato. Pertanto, il risultato delle operazioni di misura ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra.

Ulteriori principi, necessari al corretto svolgimento dell'attività di misura svolta dal Trasportatore, possono così essere sintetizzati:

- a) La misura del Gas è espressa in volume e/o energia.
L'unità di misura dei volumi è il m³ alle condizioni di riferimento (chiamate anche condizioni base o standard) di 15 °C e di 1,01325 bar.
La quantità in energia è ottenuta moltiplicando i volumi di Gas per il Potere Calorifico Superiore (PCS) del Gas. La determinazione della composizione del Gas e dei relativi parametri chimico-fisici viene effettuata dal Trasportatore secondo quanto indicato nel capitolo: "Qualità del Gas".
- b) Il Codice di Rete fa riferimento alle norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui, a livello nazionale, l'aspetto sotto esame non risulti normato. La tempistica di adozione di nuove norme sarà quella eventualmente prevista dalle norme stesse. In mancanza di indicazioni specifiche, le nuove norme saranno adottate nei tempi e nei modi più compatibili con le esigenze operative ed impiantistiche del Trasportatore.
- c) La misura delle portate e dei volumi di Gas nelle stazioni di misura viene effettuata tramite misuratori ad ultrasuoni, contatori (misura volumetrica) e diaframmi tarati (misura venturimetrica)..

- d) Ogni stazione di misura in ingresso o in uscita dalla rete viene identificata con un codice numerico che la individua univocamente, definito "codice REMI" per tutte le stazioni di misura ad eccezione di quelle in corrispondenza di punti di consegna o riconsegna sottoposti ad approvazione, verifiche e controlli stabiliti dalla legge mineraria dell'organo di vigilanza competente (UNMIG).

10.4 IMPIANTI DI MISURA AUTOMATIZZATI E TRADIZIONALI

Gli impianti per la misurazione del Gas transitato in entrata ed in uscita dalla Rete di Trasporto possono essere classificati in:

- a) DMDU (Daily Metered Daily Updated): apparecchiature che forniscono in telelettura i valori di consumo giornaliero; sono misuratori dotati di flow computer in telelettura (è presente una scheda modem ed il collegamento alla linea telefonica);
- b) DMMUC (Daily Metered Monthly Updated Computer): misuratori che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile attraverso un flow computer;
- c) DMMU (Daily Metered Monthly Updated): apparecchiature che forniscono i valori di consumo giornaliero e l'aggregato mensile, ricavabili però solo mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento; tali sistemi prevedono strumenti di tipo grafico (triplex) senza flow computer;
- d) NDM (Non Daily Metered): apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo).

Le apparecchiature di tipo DMDU forniscono misure MG e sono impianti di misura automatizzati; i misuratori appartenenti ai punti b), c), d), tradizionali, rendono invece disponibili misure di tipo NMG.

L'installazione di strumentazione di riserva e controllo consente di determinare le quantità di Gas transitate quando viene a mancare la disponibilità del sistema di misura principale.

10.4.1.1 Dispositivi per la determinazione della misura

Le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei quantitativi di Gas transitati negli impianti automatizzati, oltre agli elementi primari (contatore, misuratore ad ultrasuoni o linea venturimetrica, a seconda della tecnica di misura utilizzata nell'impianto), possono essere genericamente individuate in:

- a) flow computer – dispositivo elettronico di acquisizione ed elaborazione dati;
- b) trasmettitori di pressione e temperatura, associati al flow computer per la misura effettuata tramite misuratori ad ultrasuoni o contatori;
- c) trasmettitori di pressione, pressione differenziale e temperatura, associati al flow computer per la misura con linea venturimetrica
- d) gascromatografi per la rilevazione in continuo dell'energia del Gas.

Nel caso di impianti di misura tradizionali, i dati di pressione, pressione differenziale e temperatura vengono rilevati dai diagrammi forniti da appositi registratori.

10.5 RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del Gas. Il Trasportatore e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

In particolare, il Trasportatore e l'Utente riconoscono che il proprietario della stazione di misura è responsabile della sua costruzione, gestione e manutenzione in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità, dalle regole di buona tecnica ed in conformità ai metodi ed alle procedure stabilite nel presente documento.

In particolare, ai fini del presente documento si considera quale regola di buona tecnica l'effettuazione di una verifica, con eventuale relativa taratura/manutenzione, almeno una volta l'anno, da parte di un primario operatore del settore. Fa altresì parte delle regole di buona tecnica garantire l'intervento tempestivo, da parte di primario operatore del settore, per la risoluzione di anomalie verificatesi sull'impianto.

La costruzione e le eventuali modifiche impiantistiche alla stazione di misura sono a cura del proprietario e, nel caso di impianti non di proprietà del Trasportatore, devono essere preventivamente concordate col Trasportatore con specifico riferimento al dimensionamento delle portate ed alla pressione di alimentazione. In ogni caso sono a carico del proprietario della stazione di misura gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale e tutti gli adempimenti di legge per la costruzione e l'autorizzazione all'esercizio della stazione di misura.

In deroga al principio generale circa la responsabilità della costruzione, gestione e manutenzione della stazione di misura da parte del proprietario, vi è la possibilità che quest'ultimo affidi la gestione e la manutenzione a terzi, purché tali

soggetti si impegnino, nei confronti del Trasportatore, al rispetto delle disposizioni citate nel presente documento.

Nel caso in cui la richiesta di assumere la gestione e manutenzione di una stazione sia rivolta al Trasportatore, quest'ultimo ne valuterà la possibilità previo accordo con il proprietario circa i termini e le condizioni per la prestazione di tale servizio.

10.5.1 Responsabilità e diritti dell'Utente

L'Utente è tenuto:

- a) ad assicurare nei confronti del Trasportatore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, nonché il rispetto - in sede di effettuazione delle operazioni di misura (sia negli impianti nuovi che negli impianti esistenti) e di progettazione e costruzione di nuovi impianti - delle disposizioni tecniche e delle procedure emesse dal Trasportatore, corrispondenti alla buona tecnica o richieste dalla legislazione vigente;
- b) a garantire che - in caso di utilizzo di norme, procedure e linee guida diverse da quelle emesse dal Trasportatore - siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.
- c) a comunicare al proprietario dell'impianto di misura il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- d) ad assicurare il completo e libero accesso al Trasportatore all'impianto di misura, per le attività di propria competenza. Qualora non sia consentito al Trasportatore di usufruire di tale diritto, il Trasportatore comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare - per l'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 10.1 – il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al sottoparagrafo 10.5.3.3;
- e) ad assicurare nei confronti del Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del proprietario dell'impianto di misura in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dello stesso;
- f) a dare tempestiva comunicazione al Trasportatore nei casi in cui:
 - il proprietario della stazione di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione della stessa: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna

di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte dal Trasportatore in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;

- g) a richiedere al proprietario della cabina il rapido ripristino delle funzionalità della stessa nel caso di guasto;
- h) ad indicare tempestivamente al Trasportatore qualsiasi caso di guasto o malfunzionamento degli impianti di misura.

Qualora uno degli obblighi sopra elencati non venisse adempiuto da parte dell'Utente, il Trasportatore comunicherà tale situazione all'Utente e non assumerà alcuna responsabilità in relazione all'accuratezza del dato di misura prelevato presso l'impianto. Inoltre, qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, il Trasportatore si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione.

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare - previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore e in accordo con lo stesso per la determinazione delle modalità operative - in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate con il Trasportatore.

10.5.2 Responsabilità e diritti del Trasportatore

Il Trasportatore è tenuto:

- a) a raccogliere i dati di misura, tramite telelettura o rilevazione diretta del dato;
- b) a verificare i dati di misura, per assicurarsi della loro utilizzabilità ai fini delle attività di cui al precedente paragrafo 10.1;
- c) a trasmettere i dati di misura all'Utente (limitatamente ai dati relativi ai Punti di Riconsegna su RR serviti dall'Utente) ed al proprietario della stazione di misura in uscita dalla Rete di Trasporto;
- d) a provvedere alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative.

Il Trasportatore, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre

parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati.

10.5.3 Attività svolte dal Trasportatore

Le attività relative alla misura del Gas si attivano dal momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del servizio di trasporto e riguardano le fasi di:

- a) supporto e verifica circa la congruenza impiantistica e la correttezza del processo di misura;
- b) raccolta, elaborazione e validazione dei dati misurati;
- c) gestione dei dati di misura.

Queste attività comportano:

- a) la redazione dei verbali di constatazione e verifica;
- b) la redazione dei verbali di intervento;
- c) l'aggiornamento dei parametri per la misura;
- d) la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti o guasti;
- e) l'emissione del verbale di misura;
- f) controlli e verifiche.

Le attività sopra elencate vengono svolte in accordo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

10.5.3.1 Redazione dei verbali di constatazione/verifica e di intervento

Si tratta di rapporti che vengono predisposti dalle parti interessate ogni qualvolta si verifichi una modifica nelle modalità di esecuzione della misura: gli stessi riportano dati, informazioni, accordi, risultati dei controlli che sono fondamentali per la misura fiscale.

I rapporti in oggetto si possono classificare in:

- a) verbali di constatazione e verifica;
- b) verbali di intervento.

I verbali di cui al punto a) vengono redatti all'entrata in esercizio di una nuova stazione di misura, e nel caso di modifiche sostanziali alle stazioni esistenti; questi rapporti servono per fornire un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico della stazione di misura e delle apparecchiature in essa installate.

Quelli di cui al punto b) vengono redatti quando esiste già il verbale di constatazione e verifica della stazione di misura, nei casi seguenti:

- variazione nella strumentazione elettronica dei parametri di qualità che influenzano la misura delle quantità;
- variazione stagionale della configurazione impiantistica per la misura;
- sostituzione del diaframma venturimetrico;
- sostituzione di uno strumento di misura con altro dello stesso tipo, marca e caratteristiche;
- variazione della pressione di misura;
- anomalie nel funzionamento della strumentazione di misura del Gas;
- controlli e verifiche sul funzionamento dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate;
- altre attività che comportano una modifica nelle modalità di determinazione dei quantitativi.

10.5.3.2 Aggiornamento dei parametri per la misura

L'aggiornamento di parametri quali il diametro di un diaframma, il fondo scala di un trasmettitore, la massa volumica del Gas, deve rispettare criteri e modalità fissate dalla metrologia legale.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo viene eseguito dal Trasportatore: in entrambi i casi il Trasportatore utilizza i parametri specifici desunti sia dai verbali di constatazione e verifica che da quelli di intervento a tale scopo appositamente redatti.

In particolare, per quanto concerne i dati relativi alla composizione del Gas, sono previste le seguenti modalità:

1. per impianti volumetrici: aggiornamento con frequenze prestabilite;
2. per impianti venturimetrici e misuratori ad ultrasuoni: aggiornamento con frequenze prestabilite e, ove necessario, successiva rielaborazione mensile;
3. per impianti di misura con collegamento diretto a gascromatografo, in grado di fornire direttamente i dati di composizione necessari: aggiornamento in continuo.

Le modalità sopra esposte sono applicabili previa conformità con le disposizioni di metrologia legale.

10.5.3.3 Definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, malfunzionamenti, guasti

Tale attività, svolta dal Trasportatore, può rendersi necessaria in casi particolari, ovvero non catalogati all'interno di norme e procedure in vigore, e nei casi di strumentazioni metrologicamente non omologate.

I dati vengono raccolti sull'impianto e sottoposti a parere tecnico delle competenti unità del Trasportatore, con successiva formalizzazione della soluzione ritenuta più idonea.

Una volta definita la soluzione idonea, il Trasportatore provvede ad inserire i nuovi parametri e i dati di misura corretti nel sistema informativo per il loro utilizzo.

Al riscontro di guasti o starature di uno o più strumenti che compongono la catena di misura, l'elaborazione delle quantità può venire garantita dai dati primari forniti dalle apparecchiature di riserva e controllo ove presenti, una volta accertata la loro corretta taratura ed il regolare funzionamento.

Nel caso non esistano apparati di riserva in base ai quali si possano rilevare i volumi prelevati si opera come segue:

1. se nel mese di riscontro dell'anomalia vi sono giorni di misura valida rappresentativi dell'andamento dei prelievi, ne viene applicata la media giornaliera ai giorni di misura non valida o di mancanza di misura;
2. altrimenti, viene calcolato un coefficiente rappresentativo dell'incremento/decremento dei prelievi, e viene applicato per determinare i volumi mensili dei mesi di mancata misura, moltiplicandolo per i corrispondenti volumi mensili dell'anno precedente; il suddetto coefficiente viene determinato come rapporto tra il prelievo medio dei 90 giorni precedenti l'anomalia ed il prelievo medio dei corrispondenti giorni dell'anno precedente: nel calcolo del prelievo medio, vengono esclusi i giorni di non prelievo;
3. nel caso il proprietario/gestore dell'impianto fornisca i dati di produzione univocamente relazionabili al Gas transitato ed una volta verificato che il rapporto tra tali dati e le relative quantità validamente misurate risulta costante, è possibile applicare tale rapporto ai dati di produzione (possibilmente giornalieri) riferiti ai periodi di mancata misura.

Se il periodo di mancata misura perdura nel tempo per più di un mese o oltre, le quantità che verranno forfezzate e verbalizzate avranno incertezze sempre maggiori.

Per casistiche non previste o che si discostano notevolmente da quelle trattate o in caso si verificassero più volte le anomalie sopra indicate, il Trasportatore valuterà di volta in volta la soluzione ed i criteri ritenuti più idonei, concordandoli, per quanto possibile, con il proprietario/gestore dell'impianto.

I dati mancanti potranno essere sostituiti successivamente qualora venga constatata la disponibilità – in piena efficienza – della misura di riserva (riemissione del verbale di misura).

10.5.3.4 Emissione del verbale di misura

Si tratta del documento che riassume le quantità transitate nel mese, con dettaglio giornaliero qualora l'impianto sia adeguatamente predisposto: il verbale di misura riporta anche i dati medi di qualità del Gas riconsegnato nel corso del mese.

I quantitativi riportati sono riferiti al mese che va dalle ore 6 del primo giorno alle ore 6 del primo giorno del mese successivo. L'ora di riferimento è sempre l'ora solare, pertanto l'adeguamento all'ora legale non è contemplato.

Il Trasportatore inserisce nel proprio sistema informativo – giornalmente nel caso di impianti dotati di telelettura (DMDU) o mensilmente per gli impianti non teleletti (DMMU, DMMUC, NDM) - i dati primari di misura e valida i risultati ottenuti.

Il verbale in oggetto viene successivamente inoltrato:

- all'Impresa Maggiore, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in corrispondenza del Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore;
- all'Utente ed all'Operatore Allacciato, per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in uscita dalla Rete di Trasporto presso un Punto di Riconsegna su RR.

In caso di constatazione di un errore, il Trasportatore provvede al ricalcolo, riemissione e rinvio del nuovo verbale di misura.

10.5.3.5 Controlli e verifiche

Il Trasportatore esegue inoltre, nell'interesse di una migliore correttezza della misura, una serie di controlli e verifiche per accertare:

- a) il corretto funzionamento delle stazioni di misura e delle apparecchiature in esse installate;
- b) l'affidabilità dei dati di misura.

I controlli e le verifiche in oggetto si possono riassumere in:

- a) verifica dell'impianto qualora si riscontrino casi anomali relativi ai quantitativi di Gas rilevati;
- b) verifica della documentazione riguardante l'impianto REMI, al fine di accertarne i contenuti in conformità alle regole e normative vigenti e procedere successivamente al riscontro dei dati con quanto inserito nel sistema informativo del Trasportatore;
- c) controllo degli impianti di misura automatizzata attraverso:

- il confronto tra le misure automatizzate presenti disposte in configurazione in serie;
 - il confronto tra i risultati ottenuti attraverso un sistema di misura automatizzata portatile installato dal Trasportatore e quelli forniti dal sistema di misura installato in cabina;
- d) controllo circa la funzionalità delle apparecchiature della stazione;
- e) analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

Oltre a quelli indicati, è possibile concordare ulteriori controlli e verifiche.

10.5.3.6 Supero di fondo scala

Qualora presso un impianto di misura di tipo venturimetrico venga rilevato un supero di fondo scala, e non sia possibile determinare per altra via il quantitativo di Gas effettivamente transitato, il quantitativo misurato verrà assunto pari al valore del fondo scala maggiorato del 30%.

10.6 DISPOSIZIONI TECNICHE

Le norme di progettazione dimensionale, funzionale e di resistenza di un impianto di ricezione, prima riduzione e misura del Gas Naturale predisposte dal Trasportatore sono conformi ai principi contenuti nella normativa tecnica e legislativa vigente, sia nazionale che internazionale, ed in base all'esperienza del Trasportatore nel trasporto di Gas Naturale: relativamente ad aspetti quali i criteri di sicurezza, progettazione, costruzione e manutenzione degli strumenti di misura deve in ogni caso essere rispettato quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, il Trasportatore richiede che, in caso di nuova realizzazione o di modifica, le stazioni di misura siano:

- realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM));
- provviste di collegamento telefonico prescelto;
- provviste di porta di comunicazione RS232/RS485

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

Nella progettazione e costruzione della soluzione impiantistica della cabina di misura le parti coinvolte nella misura potranno valutare congiuntamente eventuali altre soluzioni in grado di soddisfare le esigenze impiantistiche e commerciali.

10.7 RICHIESTA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UTENTE

L'Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati in oggetto. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell'impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto esclusivamente al processo di rilevazione del dato.

QUALITÀ DEL GAS

11.1. LA QUALITÀ DEL GAS	71
11.2. I PARAMETRI DI QUALITÀ DEL GAS.....	71
11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS).....	71
11.2.2 I parametri di controllo della qualità.....	72
11.2.3 La Specifica di Qualità.....	72
11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica	73
11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA	
73	
11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia	
73	
11.3.2 Punti di consegna	73
11.3.3 Punti di Riconsegna.....	74
11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ'	
74	
11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ'	75
11.5.1 Valori operativi e fiscali	76
11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell'Utente	76
11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di qualità.....	77

11.1. LA QUALITA' DEL GAS

Al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto, il Gas transitante nella Rete di Trasporto deve essere oggetto di una specifica di qualità che indichi i valori massimi e minimi consentiti per i parametri rappresentativi della qualità del Gas, così come successivamente indicati.

Il rispetto di tale specifica di qualità da parte degli Utenti costituisce condizione necessaria per l'immissione del Gas nella Rete di Trasporto. La specifica di qualità è unica per tutte le reti di metanodotti operate dalle Imprese di Trasporto, garantendo in questo modo l'intercambiabilità del Gas transitante. Infatti la rete di trasporto è un sistema unico, ad elevato grado di magliatura, in cui il Gas proveniente dalle varie fonti si miscela prima di essere riconsegnato. Inoltre, poiché il Gas immesso in rete non subisce processi di trasformazione chimica all'interno della stessa, il rispetto della specifica di qualità ai punti di immissione garantisce anche il rispetto della stessa in corrispondenza dei Punti di Riconsegna.

Questo consente inoltre di effettuare la misura di tutti i parametri di qualità del gas, il cui controllo è garanzia di sicurezza del sistema di trasporto (quale ad esempio il contenuto di zolfo e di solfuro di idrogeno, il Punto di Rugiada dell'acqua e degli idrocarburi), ai soli punti di immissione.

11.2. I PARAMETRI DI QUALITA' DEL GAS

I parametri che caratterizzano la qualità del Gas possono essere suddivisi tra i parametri chimico-fisici necessari al calcolo dell'energia (Potere Calorifico Superiore) e parametri di controllo della specifica della qualità del Gas.

11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del Gas Naturale, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- Metano – C_1
- Etano – C_2
- Propano – C_3
- IsoButano – iC_4
- NormalButano – nC_4
- IsoPentano – iC_5
- NormalPentano – nC_5
- Esani e superiori – C_6^+
- Azoto – N_2
- Anidride Carbonica – CO_2

11.2.2 I parametri di controllo della qualità

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del Gas Naturale, sono i seguenti:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica – CO_2
- Ossigeno – O_2
- Solfuro di idrogeno – H_2S
- Zolfo da mercaptani – S_{RSH}
- Zolfo totale - S_{tot}
- Punto di rugiada dell'acqua
- Punto di rugiada degli idrocarburi.

11.2.3 La Specifica di Qualità

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale immesso nella Rete di Trasporto, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas, quali impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e di rigassificazione, devono rispettare le specifiche ed i valori di accettabilità definiti nell'Allegato 11A "Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale".

11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica

Come precedentemente indicato, il rispetto della Specifica di Qualità di cui al presente documento rappresenta la condizione necessaria per:

- a) garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- b) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di trasporto;
- c) consentire l'utilizzo del Gas da parte del Cliente Finale.

Ai casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno applicate le disposizioni previste al sottoparagrafo 18.1 del Capitolo "Responsabilità delle Parti".

11.3. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La rilevazione dei parametri per il calcolo del PCS elencati nella Specifica di Qualità avviene attualmente tramite impianti predisposti a tale scopo, costituiti dall'insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia è effettuata ai Punti di consegna ed ai Punti di Riconsegna della Rete di Trasporto, nelle modalità specificate nei paragrafi seguenti.

La rilevazione dei parametri può avvenire mediante rilevazioni in continuo tramite utilizzo di gascromatografi oppure mediante rilevazioni discontinue con campionamento del gas ed analisi di laboratorio.

11.3.2 Punti di consegna

La determinazione del PCS in corrispondenza del Punto di Entrata RN da Terminale viene effettuata in continuo tramite due gascromatografi da processo: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali

strumenti nel corso della giornata. La rilevazione dei parametri energetici e del PCS è effettuata dal gestore dell'impianto di misura ed è resa disponibile al Trasportatore, in telelettura, per il controllo in tempo reale.

Per la determinazione del PCS del Gas immesso nella Rete di Trasporto a seguito della realizzazione di nuovi Punti di consegna quali campi di stoccaggio, campi di produzione, reti di trasporto, importazioni e impianti di rigassificazione, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

11.3.3 Punti di Riconsegna

La determinazione del PCS ai Punti di Riconsegna su RN viene effettuata in continuo tramite due gascromatografi da processo: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali strumenti nel corso della giornata.

11.4. LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

La determinazione dei parametri di controllo della qualità in corrispondenza del Punto di Entrata RN da Terminale è effettuata in modo continuo tramite:

- due gascromatografi, per la determinazione in continuo del PCS, dell'indice di Wobbe e del CO₂
- altri apparati e sistemi, per la misura in continuo dei composti solforati, del punto di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi, della densità del gas.

Il contenuto di ossigeno è determinato tramite campionamento istantaneo di Gas ed analisi di laboratorio accreditato SINAL o SIT.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 "Gas naturale - Linee guida per il campionamento" per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato SINAL o SIT.

Le rilevazioni dei parametri di controllo della qualità è effettuata dal gestore dell'impianto di misura ed è resa disponibile al Trasportatore, in telelettura, per il controllo in tempo reale (con riferimento alle rilevazioni in continuo).

Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il proprietario di tali apparati è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas non assicurati, mediante accordi sottoscritti con il Trasportatore, il rispetto di tali obblighi, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso interessato con propri apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale.

Per la determinazione dei parametri di controllo della qualità del Gas immesso nella Rete di Trasporto a seguito della realizzazione di nuovi Punti di consegna quali campi di stoccaggio, campi di produzione, reti di trasporto, importazioni e impianti di rigassificazione, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La rilevazione dei parametri di controllo della qualità in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RN è effettuata in modo continuo tramite:

- due gascromatografi, per la determinazione in continuo del PCS, dell'indice di Wobbe e del CO₂
- altri apparati e sistemi duplicati per la misura in continuo dei composti solforati, del punto di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi, della densità del gas e del contenuto di ossigeno.

11.5. LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ'

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi e/o campionatori vengono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n. 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ai seguenti criteri:

- a) acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e di quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di Gas precedentemente prelevati;

- b) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
- c) congruenza dei dati di analisi;
- d) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Qualora non si disponga di un dato valido per il periodo considerato, il Trasportatore utilizzerà l'ultimo dato valido.

11.5.1 Valori operativi e fiscali

Dall'elaborazione dei dati validati, il Trasportatore ottiene i valori operativi e fiscali, archiviati in due archivi dedicati: nel primo, "Archivio dei valori operativi", vengono conservati tutti i valori che risultano accettabili alle verifiche e ai controlli automatici di sistema; nel secondo, "Archivio dei valori fiscali", vengono conservati i valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

11.5.2 Richiesta di verifica da parte dell'Utente

L'Utente può richiedere al Trasportatore una verifica dei dati in oggetto. Nella richiesta devono essere indicati:

- il codice REMI dell'impianto interessato;
- il dato da verificare e il periodo di riferimento;
- altri elementi tecnici a supporto della richiesta.

Il Trasportatore, sulla base degli elementi sopra riportati e/o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere, effettua, qualora ciò rientri nelle responsabilità di cui al presente capitolo, le verifiche e le valutazioni del caso nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di tali attività.

Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche dimostrino la correttezza dei dati verbalizzati, il Trasportatore provvederà a riaddebitare al richiedenti i costi sostenuti per la verifica in oggetto.

11.5.3 Informazioni pubblicate e verbale di qualità

Il Trasportatore, ai sensi della Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, pubblica sul proprio sito internet, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del Gas Naturale per ogni punto di ingresso della Rete di Trasporto.

Per quanto concerne le stazioni di misura del Gas in corrispondenza del Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore, copia del verbale di qualità viene inviata mensilmente all'Impresa Maggiore.

ALLEGATO 11A

SPECIFICA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E SULLA PRESENZA DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS NATURALE

11A.1 COMPONENTI DEL PCS.....	79
11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'	79
11A.3 ALTRE PROPRIETA'	80
11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI	80
11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	81

11A.1 COMPONENTI DEL PCS

Di seguito vengono elencate le componenti del Gas Naturale utilizzate ai fini della misura del PCS.

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-butano	(*)	
Normal-butano	(*)	
Iso-pentano	(*)	
Normal-pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Anidride Carbonica	≤ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

11A.2 PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	mg/ Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	mg/ Sm ³
Zolfo Totale	≤ 150	mg/ Sm ³
Potere Calorifico	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm ³

Superiore		
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm ³
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8	
Ossigeno	≤ 0,6	% mol
Punto di Rugiada dell'acqua (a)	≤ -5	°C
Punto di Rugiada degli idrocarburi (b)	≤ 0	°C
Temperatura max	<50	°C

- a) Alla pressione di 7.000 kPa
b) Nel campo di pressione 100 ÷ 7.000 kPa

11A.3 ALTRE PROPRIETA'

Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- a) acqua ed idrocarburi in forma liquida;
b) particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;
c) altri elementi che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

11A.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 “Sistema internazionale di unità (SI)”
- Decreto Ministeriale 24 Novembre 1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”
- ISO 13443 “Natural gas – Standard reference conditions”
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164.

- Decreto 19 febbraio 2007 "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare".

11A.5 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento dell'unità di volume qui adottate sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):

<i>Pressione</i>	<i>101,325 kPa</i>
<i>Temperatura</i>	<i>288,15 K (= 15°C)</i>

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell'Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

PRESSIONI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

12.1. PREMESSA	83
12.1.1 <i>La pressione ai Punti di Consegna al Trasportatore</i>	83
12.1.2 <i>La pressione ai Punti di Riconsegna su RR.....</i>	83

12.1. PREMESSA

La pressione è un parametro fondamentale per il trasporto del Gas e quindi per il Trasportatore è indispensabile poter fare affidamento su opportuni valori di pressione ai punti di immissione sul sistema.

Tali livelli di pressione devono essere garantiti dall'Utente ai PCT cosicché, a sua volta, il Trasportatore possa garantire, alle condizioni contrattuali di seguito definite, la trasportabilità ai Punti di Riconsegna dei quantitativi prenotati dagli Utenti ai PCT.

12.1.1 La pressione ai Punti di Consegna al Trasportatore

Gli Utenti sono tenuti a consegnare o far consegnare il Gas alla pressione minima garantita.

Il Trasportatore ha il diritto di chiedere all'Utente una pressione minima garantita ai PCT fino ad un valore pari alla pressione massima di esercizio (o pressione di CPI).

Il valore di pressione minima garantita viene pubblicato annualmente sul sito internet del Trasportatore per ogni tratta di metanodotto.

In particolare, al Punto di Entrata RN in corrispondenza del Terminale di Rigassificazione, la pressione richiesta operativamente è pari alla pressione di esercizio del metanodotto collegato.

Nella prassi operativa, il Trasportatore, in funzione delle quantità da trasportare e del relativo assetto ottimizzato di rete, potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica, né costituisca pregiudizio per il Trasportatore a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

12.1.2 La pressione ai Punti di Riconsegna su RR

La pressione al Punto di Riconsegna su RR non sarà mai superiore alla pressione massima di esercizio della condotta immediatamente a monte di quella su cui è situato il Punto di Riconsegna su RR.

I livelli di pressione al di sotto dei quali il Trasportatore si impegna a non scendere sono:

(valori in bar rel.)

1^a specie	2^a specie	3^a specie	4^a specie	5^a specie	6^a specie
12	6	4	2	0,1	0,05

In linea generale si può comunque affermare che la Rete di Trasporto è normalmente esercita a valori di pressione superiori alla minima necessaria per garantire la riconsegna.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, in concomitanza con la pubblicazione di cui al paragrafo 5.9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", i valori minimi di pressione per ciascun Punto di Riconsegna su RR di nuova attivazione garantiti a fronte dei valori minimi di pressione ai PCT di cui al paragrafo precedente.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

13.1 PREMESSA	86
13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI	86
13.2.1 Flessibilità	86
13.2.2 Imparzialità di trattamento	86
13.2.3 Efficienza nel servizio	86
13.2.4 Continuità	87
13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente	87
13.2.6 Partecipazione	87
13.2.7 Informazione	87
13.3 AREE DI INTERVENTO	87
13.3.1 Standard di qualità commerciale	88
13.3.1.1 Termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle Capacità di Trasporto	88
13.3.1.2 Termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete	88
13.3.1.3 Percentuale minima di offerte per allacciamenti inferiori ai 2 km presentate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR	89
13.3.1.4 Percentuale minima di offerte per allacciamenti superiori ai 2 km presentate entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR	89

13.1 PREMESSA

Il Trasportatore si prefigge di fornire un elevato standard qualitativo nello svolgimento del servizio di trasporto sulla rete gestita, garantendo agli Utenti un adeguato livello di sicurezza, di affidabilità e di rispetto dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

13.2 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Trasportatore, nello svolgere la sua attività caratteristica, si ispira ai seguenti principi fondamentali:

13.2.1 Flessibilità

Il Trasportatore intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal Codice di Rete e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per i soggetti autorizzati di avanzare proposte di aggiornamento del Codice di Rete in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto al paragrafo 22.6 del capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

13.2.2 Imparzialità di trattamento

Il Trasportatore agisce nei confronti degli Utenti, assicurando loro pari trattamento e non discriminazione. Il Codice di Rete è uno dei principali strumenti per assicurare tali obiettivi.

13.2.3 Efficienza nel servizio

Il Trasportatore identifica le soluzioni tecnologiche, organizzative e funzionali che assicurano che il servizio di trasporto sia il più adeguato possibile alle esigenze del mercato.

13.2.4 Continuità

L'impegno che il Trasportatore ha nei confronti dell'Utente è di fornire un servizio continuo e regolare e pertanto tende a minimizzare le interruzioni di servizio, comunicandole prontamente agli Utenti interessati e adoperandosi per il più celere ripristino delle normali condizioni di esercizio.

13.2.5 Salute, sicurezza ed ambiente

Il Trasportatore è costantemente impegnato a migliorare sia la sicurezza dei suoi impianti e delle persone che il rispetto e la tutela dell'ambiente. Tale impegno si esplicita non solo nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione ma anche nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

13.2.6 Partecipazione

Gli Utenti sono invitati a partecipare al processo di definizione e di aggiornamento delle regole contenute nel Codice di Rete, nelle modalità e nei tempi stabiliti dal capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

13.2.7 Informazione

Il Trasportatore è costantemente impegnato a fornire all'Utente il miglior supporto nella comprensione delle attività regolate dal Contratto di Trasporto e quindi dal Codice di Rete; in tal senso predispone le comunicazioni all'Utente in modo da esplicitarne al meglio ipotesi, obiettivi e risultati.

13.3 AREE DI INTERVENTO

Il Trasportatore ha definito indicatori di qualità commerciale del servizio e ha associato ad essi standard specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile, ispirato ai principi descritti.

13.3.1 Standard di qualità commerciale

Nella definizione degli standard garantiti di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a. termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle Capacità di Trasporto;
- b. termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete.

Nella definizione degli standard generali di qualità del servizio relativi ai fattori commerciali, si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a. percentuale minima di offerte per allacciamenti inferiori ai 2 km presentate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR;
- b. percentuale minima di offerte per allacciamenti superiori ai 2 km presentate entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR;
- c. percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del Gas Naturale considerando un'eventuale AOP alternativa.

13.3.1.1 Termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle Capacità di Trasporto

Il termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle Capacità di Trasporto è il giorno entro il quale il Trasportatore rende disponibili agli Utenti i programmi di manutenzione mensili della rete secondo quanto previsto al sottoparagrafo 14.3.3 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

13.3.1.2 Termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete

Il termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete è il periodo entro il quale il Trasportatore comunica agli Utenti se la richiesta di aggiornamento del Codice di Rete inviata è ricevibile ai sensi del paragrafo 22.5 del capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete". Il periodo è misurato in giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della richiesta di aggiornamento.

13.3.1.3 Percentuale minima di offerte per allacciamenti inferiori ai 2 km presentate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR

La percentuale minima di offerte di allacciamento presentate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR è relativa al tempo per la presentazione dell'offerta per la realizzazione di allacciamenti inferiori a 2 km; l'indicatore si riferisce al periodo entro il quale il Trasportatore presenta al richiedente l'esito degli studi di fattibilità, il preventivo delle opere e dei tempi di realizzazione dell'allacciamento. Il periodo è misurato in giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di cui al paragrafo 6A.2.2 dell'Allegato 6A "Procedura per la richiesta di nuovi allacciamenti".

13.3.1.4 Percentuale minima di offerte per allacciamenti superiori ai 2 km presentate entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR

La percentuale minima di offerte di allacciamento presentate entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR è relativa al tempo per la presentazione dell'offerta per la realizzazione di allacciamenti superiori a 2 km; l'indicatore si riferisce al periodo entro il quale il Trasportatore presenta al richiedente l'esito degli studi di fattibilità, il preventivo delle opere e dei tempi di realizzazione dell'allacciamento. Il periodo è misurato in giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale di cui al paragrafo 6A.2.2 dell'Allegato 6A "Procedura per la richiesta di nuovi allacciamenti".

Gli standard garantiti e generali di qualità per gli indicatori descritti sono riportati nell'Allegato 13 A "Standard di qualità del servizio".

Il Trasportatore provvede a monitorare gli standard definiti ed a comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

ALLEGATO 13A

STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

13A.1 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE	91
---	----

13A.1 STANDARD DI QUALITÀ COMMERCIALE

Standard garantiti di qualità commerciale:

INDICATORE	STANDARD GARANTITO
Termine entro il quale il Trasportatore comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle Capacità di Trasporto	Entro il 1° giorno lavorativo del mese precedente
Termine per la dichiarazione di ricevibilità di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'anticipo via e-mail o fax.

Standard generali di qualità commerciale:

INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di offerte per allacciamenti inferiori ai 2 km presentate entro 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR	75%
Percentuale minima di offerte per allacciamenti superiori ai 2 km presentate entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di individuazione del Punto di consegna/Riconsegna su RR	75%

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

14.1	PREMESSA.....	93
14.2	TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	93
14.2.1	<i>Verifiche periodiche della rete</i>	93
14.2.2	<i>Nuovi allacciamenti</i>	93
14.2.3	<i>Potenziamenti</i>	94
14.2.4	<i>Risoluzione delle interferenze con opere di terzi</i>	94
14.2.5	<i>Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio</i>	94
14.2.6	<i>Altri interventi</i>	94
14.2.7	<i>Impatti sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente</i>	94
14.3	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	95
14.3.1	<i>Piano annuale degli interventi</i>	95
14.3.2	<i>Aggiornamento semestrale</i>	95
14.3.3	<i>Piano mensile degli interventi</i>	95
14.4	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	96

14.1 PREMESSA

Il presente capitolo illustra gli interventi che il Trasportatore realizza al fine di assicurare una gestione efficiente e sicura dell'attività di trasporto. Tali interventi prevedono periodici programmi di controllo, manutenzione, ispezione e potenziamento della rete e usualmente non limitano la Capacità di Trasporto della stessa.

In tale ambito, pertanto, verranno considerati solo gli interventi che impattano sulla Capacità di Trasporto.

E' cura del Trasportatore in ogni caso minimizzare i periodi di disservizio, coordinandosi, quando ciò sia possibile, con gli operatori a valle e a monte.

14.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi sopra menzionati vengono classificati nelle seguenti categorie:

1. verifiche periodiche della rete;
2. nuovi allacciamenti;
3. potenziamenti;
4. risoluzione delle interferenze con opere di terzi;
5. interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio;
6. altri interventi.

14.2.1 Verifiche periodiche della rete

Il Trasportatore, sulla base di un calendario predefinito, realizza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza ed efficienza dei metanodotti e delle parti impiantistiche appartenenti alla Rete di Trasporto. A titolo di esempio, rientrano in tale categoria i passaggi PIG e le manutenzioni/sostituzioni di parti impiantistiche.

14.2.2 Nuovi allacciamenti

Gli interventi relativi a nuovi allacciamenti riguardano tutte le operazioni che devono essere realizzate, in un determinato punto della rete, per consentire l'allacciamento di un nuovo Punto di Riconsegna alla Rete di Trasporto.

14.2.3 Potenziamenti

I potenziamenti riguardano sia l'adeguamento della Rete di Trasporto alle esigenze crescenti del mercato esistente che l'adeguamento necessario per assicurare le trasportabilità delle capacità richieste da nuovi allacciamenti.

14.2.4 Risoluzione delle interferenze con opere di terzi

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati o programmati da terzi (ad esempio: realizzazione/ampliamento di sedi stradali, autostrade, ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, ecc.) non facenti parte del "sistema gas", ma che generano impatti sulla Rete di Trasporto.

14.2.5 Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di trasportabilità preesistenti per i tratti di metanodotto interessati da emergenze di servizio terminate, ma che abbiano lasciato il metanodotto interessato dall'emergenza in una situazione impiantistica transitoria rispetto alla situazione originaria.

14.2.6 Altri interventi

Rientrano in tale ambito tutti gli interventi che non rientrano nelle tipologie precedenti: a titolo di esempio rientrano in tale paragrafo l'inserimento di impianti di sezionamento, giunti isolanti, ecc..

14.2.7 Impatti sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente

Nel caso di:

- interventi relativi ai sottoparagrafi 14.2.1, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.6;
- interventi a seguito di potenziamento di cui al sottoparagrafo 14.2.3 (qualora non sia stata ridotta, in misura corrispondente, la Capacità di Trasporto oggetto del conferimento)

che causano la riduzione totale o parziale delle Capacità di Trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata RN per un numero annuo di giorni a capacità intera superiore a quattro per ciascun Punto di Entrata, per i giorni in eccesso al limite sopra indicato (4 giorni), l'Utente avrà diritto a quanto previsto dal codice di rete dell'Impresa Maggiore.

Nel caso di interventi relativi ai paragrafi 14.2.2, 14.2.3 e 14.2.4 che causano la riduzione totale o parziale delle Capacità di Trasporto e qualora l'Utente decida di ricorrere ad una fornitura alternativa, la predisposizione della stessa sarà a cura di quest'ultimo, salvo diverso accordo con il Trasportatore.

In ogni caso l'onere, debitamente documentato, relativo alla predisposizione della fornitura alternativa sarà a carico del Trasportatore, quello relativo al Gas acquistato sarà a carico del soggetto proprietario del Gas trasportato.

14.3 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Trasportatore provvederà a comunicare periodicamente la natura degli interventi e i tratti da essi interessati. Di tali comunicazioni fanno parte il piano annuale, l'aggiornamento semestrale e il piano mensile qui di seguito illustrati.

Le tempistiche di cui al presente paragrafo non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al precedente sottoparagrafo 14.2.5, per i quali il Trasportatore darà comunicazione agli Utenti al più tardi 7 giorni lavorativi prima della data programmata per l'intervento stesso.

14.3.1 Piano annuale degli interventi

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet il primo giorno lavorativo del mese di settembre l'elenco degli eventuali interventi previsti per l'Anno Termico successivo che avranno un impatto sulla Capacità di Trasporto. Tale comunicazione è unicamente a titolo indicativo e non impegnativo.

14.3.2 Aggiornamento semestrale

Il primo giorno lavorativo del mese di marzo di ciascun Anno Termico, il Trasportatore comunicherà – sempre a titolo indicativo e non impegnativo - gli eventuali aggiornamenti e modifiche al piano annuale per il periodo aprile - settembre.

14.3.3 Piano mensile degli interventi

Entro il 1° giorno lavorativo del mese M-1, il Trasportatore indicherà sul proprio sito internet il piano degli interventi che impattano sulla Rete di Trasporto previsti per il mese M, specificando:

- il tratto di metanodotto interessato;
- le date di inizio e fine lavori;

- l'entità delle riduzioni.
- i Punti di Entrata/Riconsegna interessati.

Il Trasportatore si riserva, comunque, la possibilità di modificare, previo accordo con gli Utenti interessati, gli interventi previsti nel suddetto piano prima della data di inizio degli stessi.

14.4 COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

L'Utente può richiedere uno spostamento degli interventi programmati dal Trasportatore nel mese M, comunicandogli tale richiesta entro il giorno 10 del mese M-1. Qualora al Trasportatore non pervengano richieste in tal senso, il programma degli interventi si ritiene accettato.

In caso contrario, il Trasportatore si riserva di accettare tale richiesta e si impegna a valutare una revisione dei propri piani di intervento.

Il Trasportatore e l'Utente dovranno concordare la nuova data, e l'eventuale onere addizionale a carico dell'Utente, entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta dello spostamento, pena la decadenza della richiesta.

Il Trasportatore potrà riprogrammare l'intervento successivamente alla conferma di cui sopra (giorno 10 del mese M-1) solo qualora ciò sia richiesto da oggettive variazioni operative del piano lavori; gli eventuali costi ed oneri direttamente conseguenti alla nuova pianificazione dell'intervento a valle del termine sopra indicato saranno a carico del Trasportatore. Nessun addebito potrà essere imputato al Trasportatore per gli interventi riprogrammati prima di tale data.

Le comunicazioni e gli accordi di cui sopra tra Trasportatore ed Utente, data la peculiarità dell'intervento, non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al sottoparagrafo 14.2.5.

L'Utente provvederà in ogni caso ad indicare al Trasportatore, entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico, o congiuntamente alla richiesta di accesso in caso di accesso ad Anno Termico avviato, l'elenco delle persone reperibili da contattare per lo svolgimento delle operazioni indicate in questo capitolo. Sarà cura dell'Utente comunicare tempestivamente eventuali variazioni del suddetto elenco.

L'Utente sarà inoltre tenuto ad informare i propri Clienti Finali interessati dagli interventi previsti. Resta inteso che l'Utente è l'unico responsabile di tale informativa.

COORDINAMENTO OPERATIVO

15.1	PREMESSA.....	98
15.2	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE A MONTE DELLA RETE DI TRASPORTO.....	98
15.3	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE	99
15.3.1	<i>Condizioni operative alle interconnessioni</i>	99
15.3.2	<i>Conferimenti di capacità</i>	99
15.3.3	<i>Programmi degli interventi manutentivi</i>	99
15.3.4	<i>Bilancio giornaliero provvisorio.....</i>	99
15.3.5	<i>Bilancio consuntivo mensile.....</i>	100
15.3.6	<i>Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione</i>	100
15.4	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO.....	100

15.1 PREMESSA

L'art. 8 comma 5 del Decreto stabilisce che le imprese che svolgono le attività di trasporto e di dispacciamento si coordinino tra loro e con le altre imprese del gas al fine di "garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi".

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che il Trasportatore ha adottato con l'Impresa di Rigassificazione interconnessa alla Rete di Trasporto, con l'Impresa Maggiore e con l'Impresa di Stoccaggio. Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco giornaliero e mensile di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la pianificazione degli interventi manutentivi).

Nell'Allegato 15A "Interrelazioni tra gli operatori" si riportano le principali interrelazioni tra gli operatori sopra citati.

In forza dell'adesione al Codice di Rete, l'Utente delega il Trasportatore a stabilire gli opportuni contatti operativi con gli operatori interconnessi, nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento di dette attività.

15.2 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE A MONTE DELLA RETE DI TRASPORTO

Il Trasportatore e l'Impresa di Rigassificazione a monte della Rete di Trasporto, al fine di ridurre i periodi di disservizio per gli Utenti, definiscono congiuntamente, quando ciò sia possibile, la programmazione degli interventi manutentivi previsti sulle rispettive infrastrutture.

Il Trasportatore e l'Impresa di Rigassificazione a monte della rete di Trasporto collaborano poi nella definizione delle condizioni operative esistenti all'interfaccia dei rispettivi sistemi, nel rispetto delle prenotazioni giornaliere dell'Utente.

Inoltre, ai fini della determinazione del bilancio della Rete di Trasporto, l'Impresa di Rigassificazione che gestisce il Terminale comunica al Trasportatore, con cadenza mensile:

- i valori definitivi dei PCS mensili relativi al Gas fluito attraverso il Punto di Entrata RN presso il Terminale;
- i quantitativi di Gas consuntivi, espressi in Sm³, transitati attraverso il Punto di Entrata RN presso il Terminale.

15.3 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE

Il flusso informativo tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore impatta principalmente sulle seguenti attività:

- a) Condizioni operative alle interconnessioni
- b) Conferimenti di capacità
- c) Programmi di manutenzione
- d) Bilancio giornaliero provvisorio
- e) Bilancio consuntivo mensile
- f) Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

15.3.1 Condizioni operative alle interconnessioni

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore collaborano nella definizione delle condizioni operative per gestire il trasporto di Gas alle interconnessioni tra le rispettive reti, nel rispetto delle prenotazioni dell'Utente.

15.3.2 Conferimenti di capacità

Il Trasportatore definisce congiuntamente all'Impresa Maggiore le capacità sui Punti di Entrata RN al fine di predisporre le informazioni necessarie all'Utente per il ciclo di conferimento.

15.3.3 Programmi degli interventi manutentivi

L'Impresa Maggiore ed il Trasportatore, con l'obiettivo di minimizzare i periodi di disservizio e coordinare gli eventuali interventi che prevedono la presenza contemporanea delle due Imprese di Trasporto, si scambiano informazioni relative ai programmi degli interventi manutentivi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

15.3.4 Bilancio giornaliero provvisorio

Al fine di fornire il bilancio giornaliero provvisorio della Rete di Trasporto all'Impresa Maggiore, il Trasportatore comunica con accuratezza e tempestività

a quest'ultima una serie di informazioni (relative, ad esempio, alle quantità di Gas transitate ai Punti di Riconsegna su RN oppure ai valori provvisori del PCS misurato in corrispondenza degli stessi Punti).

15.3.5 Bilancio consuntivo mensile

Al fine di fornire il bilancio consuntivo mensile della Rete di Trasporto all'Impresa Maggiore, il Trasportatore comunica con adeguato anticipo a quest'ultima:

- i valori definitivi dei PCS mensili relativi al Gas fluito attraverso il Punto di Consegna all'Impresa Maggiore;
- i quantitativi di Gas consuntivi, espressi in Sm³, transitati attraverso il Punto di Consegna all'Impresa Maggiore;
- l'energia di svaso/invaso della Rete di Trasporto.

15.3.6 Ciclo di prenotazione, assegnazione e riassegnazione

Al fine di garantire la programmazione e di ottimizzare i flussi di Gas sulla Rete di Trasporto, il Trasportatore ha la necessità di conoscere la programmazione mensile, settimanale e giornaliera del Gas Naturale immesso in rete (prenotazioni ai Punti di Entrata RN). Lo scambio di informazioni è effettuato sulla base di accordi in continua evoluzione tra le due Imprese di Trasporto.

15.4 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA DI STOCCAGGIO

Gli stoccaggi sono un indispensabile strumento di bilanciamento fisico per il Trasportatore, infatti, al fine di ottimizzare la gestione tecnica del sistema, sopperire ad eventi di emergenza e gestire il normale bilanciamento giornaliero ed orario, il Trasportatore acquista annualmente capacità di stoccaggio.


In tal senso il Trasportatore ha il diritto, in caso di necessità tecniche, di intervenire sulla programmazione degli stoccaggi al fine di equilibrare ed ottimizzare il sistema.

ALLEGATO 15A

INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI

15A.1	INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI	102
--------------	---	------------

15A.1 INTERRELAZIONI TRA GLI OPERATORI



NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

16.1 NORMATIVA FISCALE E DOGANALE.....	104
--	-----

16.1 NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

Il quadro normativo relativo alle responsabilità ed agli obblighi del Trasportatore e degli Utenti include le imposte e gli adempimenti qui di seguito indicati:

1. imposte sui consumi (accise ed addizionale regionale);
2. imposte indirette (IVA);
3. adempimenti doganali.

In relazione a tali imposte ed adempimenti, si fa riferimento a quanto previsto all'interno del codice di rete dell'Impresa Maggiore.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

17.1. FATTURAZIONE E PAGAMENTO	106
--------------------------------------	-----

17.1. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione relativa al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore sulla Rete di Trasporto viene svolta dall'Impresa Maggiore, secondo le modalità e le tempistiche da questa stabilite all'interno del proprio codice di rete.

I ricavi di spettanza di ciascuna Impresa di Trasporto vengono successivamente ripartiti in base agli accordi in essere tra le due Società ed in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....	108
18.1.1 Inadempienza del Trasportatore.....	108
18.1.1.1 Specifiche di pressione	108
18.1.1.2 Specifiche di qualità	108
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione	109
18.1.2 Inadempienza dell'Utente.....	109
18.1.2.1 Specifiche di pressione	109
18.1.2.2 Specifiche di qualità	109
18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione	110
18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura	110
18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'	111
18.2.1 Dolo/colpa grave.....	111
18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO	111
18.3.1 Cause di risoluzione anticipata e recesso da parte del Trasportatore..	111
18.3.2 Importi maturati.....	112
18.3.3 Risoluzione anticipata e recesso da parte dell'Utente	112
18.3.4 Sospensione del servizio	113
18.4 FORZA MAGGIORE.....	113
18.4.1 Definizione.....	113
18.4.2 Cause.....	114
18.4.3 Effetti.....	114
18.4.4 Notifica.....	115
18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto	115
18.5 ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL GAS.....	115
18.6 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	116
18.6.1 Competenze dell'Autorità.....	116
18.6.2 Disposizioni transitorie	116
18.6.2.1 Esame preventivo	116
18.6.2.2 Risoluzione giudiziale	116
18.6.2.3 Applicazione	117
18.6.2.4 Arbitrato tecnico.....	117
18.7 CESSIONE DEL CONTRATTO	117
18.8 LEGGE APPLICABILE	117

18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

18.1.1 Inadempienza del Trasportatore

18.1.1.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo sottoparagrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i danni sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente sottoparagrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

18.1.1.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo sottoparagrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i danni sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i danni sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

18.1.2 Inadempienza dell'Utente

18.1.2.1 Specifiche di pressione

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i danni, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.2.2 Specifiche di qualità

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.

Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale

variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i danni, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore, o a persone incaricate da quest'ultimo, la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati – qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore - nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

18.2.1 Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO

18.3.1 Cause di risoluzione anticipata e recesso da parte del Trasportatore

- a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti ad un periodo di 3 mesi, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso;
 - ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti

- b) Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
 - ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.
 - iii. cessazione, per qualunque motivo, del soddisfacimento di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e mancato ripristino di tale requisito nel termine di trenta giorni; al verificarsi di tale condizione, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

18.3.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

18.3.3 Risoluzione anticipata e recesso da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel

precedente sottoparagrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 della Delibera n. 168/06, l'Utente avrà altresì diritto di risolvere il Contratto di Trasporto in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della Capacità di Trasporto presso il Punto di Entrata RN interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della Capacità di Trasporto indicata nel Contratto di Trasporto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'Impresa Maggiore nel suo codice di rete.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 comma 1 della Delibera n. 168/06, l'Utente avrà facoltà di recedere dal Contratto di Trasporto nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della Capacità di Trasporto indicata nel Contratto di Trasporto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'Impresa Maggiore nel suo codice di rete.

18.3.4 Sospensione del servizio

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.

18.4 FORZA MAGGIORE

18.4.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

18.4.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al sottoparagrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

18.4.3 Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti

negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

18.4.4 Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.

18.5 ASSENZA DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL GAS

La consegna del Gas ai PCT da o per conto dell'Utente non comporterà il trasferimento del diritto di proprietà su tale Gas in capo al Trasportatore, il quale prenderà in carico il Gas ai soli fini della prestazione del Servizio. Il diritto di proprietà sul Gas consegnato rimarrà in ogni momento in capo all'Utente od ai soggetti terzi titolari di tale proprietà.

18.6 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.6.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

18.6.2 Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

18.6.2.1 Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

18.6.2.2 Risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

18.6.2.3 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.6.2.4 Arbitrato tecnico

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

18.7 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possenga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

18.8 LEGGE APPLICABILE

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.

DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	119
19.2 RISERVATEZZA.....	119
19.2.1 Obblighi delle Parti	119
19.2.2 Eccezioni	119
19.2.3 Efficacia degli obblighi.....	120
19.3 PRIVACY	120
19.4 RINUNCE.....	122
19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE.....	122
19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE.....	123

19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualunque diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione da una delle Parti in forza del Contratto di Trasporto rimarrà di proprietà e disponibilità di tale Parte o del suo licenziante.

19.2 RISERVATEZZA

19.2.1 *Obblighi delle Parti*

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Trasportatore ed Utente ai sensi del Codice di Rete, sono da considerarsi riservate e non potranno essere utilizzate da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione dell'esecuzione del Codice di Rete, né potranno essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

19.2.2 *Eccezioni*

Fermo restando quanto disposto dal sottoparagrafo precedente, le informazioni non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- a) informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente;
- b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza;
- c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità;
- d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte;

- e) Informazioni relative al coordinamento tra le imprese di stoccaggio, le imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione ai sensi del Codice di Rete;
- f) Informazioni relative alla gestione della Procedura di Emergenza Climatica di cui al capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale";
- g) Informazioni comunicate ad organi e/o autorità amministrative, regolatorie o giudiziarie e/o comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o di provvedimenti.

19.2.3 Efficacia degli obblighi

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al Codice di Rete.

19.3 PRIVACY

Relativamente alla Legge n°675/96 e sue successive integrazioni e modificazioni (qui di seguito "Legge"), le Parti prendono atto che:

- a) l'Utente è titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera d) della Legge.
- b) il Trasportatore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'Art.8 della Legge per assolvere alla funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "Responsabile Trattamento Dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che il Trasportatore sarà Responsabile Trattamento Dati, ai sensi dell'Art.1, comma 2, lett. e) della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Trasportatore sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al Codice di Rete.

In particolare:

- c) l'Utente effettuerà a proprie spese la redazione e l'invio della modifica della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali, di cui agli Artt.7 e 28 della Legge; inoltre provvederà all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri Clienti Idonei dell'intervenuta nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati.

d) Il Trasportatore:

- tratterà i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente, come individuato nella notificazione al Garante di cui agli Artt.7 e 28 della Legge;
- custodirà i dati personali dell'Utente ai sensi degli Artt.9 e 15 della Legge;
- individuerà - se necessari - i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi degli Artt.8 e 19 della Legge, e, sulla base del successivo atto di incarico, individuerà le istruzioni da impartire a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli citati;
- effettuerà le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione. Il Trasportatore dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente. Inoltre, il Trasportatore non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente terrà indenne il Trasportatore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, il Trasportatore non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi - quali la raccolta del consenso degli interessati - nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente sarà pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione aventi per oggetto tali attività;
- si atterrà alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- consentirà all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'Art.8 della Legge;
- adotterà le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'Art.13 della Legge, ed agevolerà detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza.
- evaderà senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato Art.13 e dell'Art.29, comma 2, della Legge, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile Trattamento Dati;

- assicurerà in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza.

Il Trasportatore non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Trasportatore dovrà informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Trasportatore, i relativi oneri saranno di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina del Trasportatore quale Responsabile Trattamento Dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.

19.4 RINUNCE

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte ai sensi del Codice di Rete non sarà considerato una rinuncia a quei diritti né precluderà l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul Gas trasportato per conto dell'Utente sulla Rete di Trasporto, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne il Trasportatore sotto ogni aspetto. Il Trasportatore avrà inoltre diritto di rivalersi sull'Utente per ogni onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete o presentate in ritardo, effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

L'Utente sarà in ogni caso responsabile di ogni danno nei confronti di terzi e/o dei propri Clienti o nei confronti del Trasportatore stesso qualora l'Utente ometta, ritardi o invii in modo non conforme, le comunicazioni alle quali è tenuto secondo quanto disposto dal presente Codice di Rete.

A tal fine l'Utente manleverà il Trasportatore da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.

GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

20.1 INTRODUZIONE	125
20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO	125
20.2.1 <i>Le tipologie di emergenza</i>.....	125
20.2.2 <i>Informazioni relative alle emergenze</i>	126
20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA	126
20.4 ONERI DELL'UTENTE	128

20.1 INTRODUZIONE

Il capitolo ha lo scopo di descrivere le procedure attuate ed i relativi soggetti interessati nel caso in cui insorga sulla Rete di Trasporto una emergenza di tipo impiantistico (o di “servizio”), ovvero legata alla temporanea indisponibilità delle infrastrutture di trasporto.

Il Trasportatore ha il diritto/obbligo di mettere in atto tutte le procedure appropriate per far fronte alle emergenze con l’obiettivo di ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e minimizzare i conseguenti disservizi.

Non sono oggetto di questo capitolo le emergenze generali conseguenti alla carenza di disponibilità di Gas nel sistema in caso di eventi climatici sfavorevoli e le emergenze in caso di interruzione/riduzione dell’approvvigionamento di Gas, che saranno oggetto del capitolo “Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale”.

Per le attività di cui al presente capitolo il Trasportatore farà riferimento – per quanto applicabili - alle norme tecniche vigenti.

20.2 EMERGENZE DI SERVIZIO

20.2.1 Le tipologie di emergenza

Si definisce “emergenza di servizio” quella situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con il normale esercizio della Rete di Trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente.

Le tipologie di emergenza oggetto del presente sottoparagrafo, catalogabili tra casi in cui si verifica una fuoriuscita incontrollata di Gas e casi in cui questo non si verifica, fanno riferimento ad eventi quali:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;

- danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.);
- danneggiamenti ai metanodotti per eventi causati da terzi, sia di tipo accidentale che dolosi.

20.2.2 Informazioni relative alle emergenze

Il Trasportatore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze di servizio, che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- tipologia di emergenza (secondo la classificazione indicata al sottoparagrafo 20.2.1);
- data/ora dell'evento;
- descrizione dell'impianto interessato dall'emergenza;
- miglior stima disponibile delle eventuali fuoriuscite di Gas occorse a seguito della situazione di emergenza;
- descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;
- area territoriale di influenza;
- soggetto richiedente l'intervento (terzi, Trasportatore, Vigili del Fuoco, ecc.);
- responsabilità dell'emergenza (forza maggiore, terzi, Trasportatore) previo oggettivo accertamento della stessa da parte delle autorità competenti.

Il Trasportatore comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla Rete di Trasporto nel corso dell'Anno Termico precedente.

20.3 DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE: MODALITA' DI GESTIONE E DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA

Come accennato nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", il Trasportatore dispone di sistemi di telecontrollo, teleallarme e telecomando della rete di metanodotti da questi gestita. Pertanto, nel caso in cui si verifichi una anomalia tale che le pressioni o le portate della tratta in esame risultino al di fuori del normale range di esercizio, il sistema invierà in automatico un allarme al dispacciamento; per la descrizione della struttura organizzativa e dei sistemi tecnologici dedicati al dispacciamento, si veda quanto riportato nel sito internet del Trasportatore.

Qualora l'emergenza dovesse verificarsi in orario non lavorativo, il sistema di telecontrollo invierà l'allarme direttamente ai reperibili di turno.

Altra modalità di rilevazione delle emergenze è mediante segnalazioni esterne. Infatti sul sito internet del Trasportatore e sulle paline dei metanodotti appartenenti alla Rete di Trasporto è disponibile un numero verde, attivo 24 ore su 24, mediante il quale chiunque può segnalare uno stato di emergenza o presunto tale.

I riferimenti puntuali da contattare in caso di emergenza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

Per la Rete di Trasporto è stato predisposto un servizio di reperibilità attivo 24 ore su 24 composto da un responsabile e da una idonea squadra di operatori. Sono stati inoltre stipulati contratti con ditte specialistiche locali in grado di rendere disponibili, all'occorrenza in tempi limitati, mezzi e personale sufficienti.

Infine, un analogo servizio di reperibilità è stato predisposto presso il Distretto Operativo al fine di controllare e coordinare le molteplici attività che si svolgono in caso di emergenza e prevedere gli effetti delle stesse sull'intera rete.

Con tale organizzazione il Trasportatore assicura l'intervento tempestivo sulla Rete di Trasporto, in modo da salvaguardare, anche in condizioni critiche, la continuità e l'efficienza del servizio offerto.

Indipendentemente dal tipo di rilevazione avutasi, sono allertati sia il responsabile reperibile in loco che quello di Distretto.

Il primo ha la responsabilità di:

- mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile gli impianti in modo da salvaguardare l'integrità delle persone e delle cose;
- informare, con continuità, il responsabile reperibile presso il Distretto Operativo per definire, concordemente, la strategia di intervento;
- allertare, se del caso, le Ditte reperibili di cui al presente paragrafo;
- coordinare la messa in opera delle persone e dei mezzi disponibili;
- alimentare le utenze, se possibile, con percorsi alternativi;
- ripristinare, una volta eliminata la causa dell'emergenza, il servizio;
- verificare e relazionare circa le cause dell'emergenza.

Il funzionario, presso il Distretto Operativo ha la responsabilità di:

- valutare, mediante il sistema di monitoraggio continuo i possibili impatti dell'emergenza sull'intera rete;
- definire, con il supporto del responsabile in loco, la strategia di intervento;
- attivare tutte le procedure del caso per salvaguardare l'alimentazione delle utenze interessate;

- Richiedere, se del caso, l'intervento delle autorità territoriali competenti, quali Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali e verso gli Utenti e gli Operatori Allacciati coinvolti nell'emergenza onde definire, se necessario, le modalità di riduzione/interruzione del trasporto;
- assicurare il flusso informativo verso l'Impresa di Rigassificazione a monte della Rete di Trasporto e verso l'Impresa Maggiore;
- informare il responsabile del Distretto il quale ha la facoltà, in base alla gravità dell'evento, di convocare la "cellula di crisi" che è composta dai funzionari interessati al tipo di emergenza. Il tal caso il responsabile del Distretto si fa direttamente carico della gestione dell'emergenza.

20.4 ONERI DELL'UTENTE

La situazione di emergenza può comportare la temporanea sospensione del servizio di trasporto, pertanto, sarà a cura dell'Utente, qualora non diversamente concordato a priori con il Trasportatore, l'organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa del Punto di Riconsegna interessato.

L'Utente, inoltre, ha l'obbligo di indicare al Trasportatore¹, entro il primo ottobre di ciascun Anno Termico (entro i primi 20 giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore di tale codice relativamente al primo Anno Termico), onde consentire un corretto e tempestivo flusso di informazioni, l'elenco delle persone reperibili 24 ore su 24 e dei Clienti Finali esistenti sulla Rete di Trasporto da contattare nei casi di emergenza di cui al presente capitolo.

Sarà cura dell'Utente comunicare tempestivamente al Trasportatore eventuali variazioni del suddetto elenco.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo "Responsabilità delle Parti" in ordine ad eventi derivanti da causa di "Forza Maggiore", sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del Punto di Riconsegna nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il Gas ai PCT (ad es. a causa di interventi straordinari o emergenze sulle infrastrutture a monte della Rete di Trasporto).

Comunque, indipendentemente dal tipo di emergenza, il Gas acquistato da fornitura alternativa sarà a carico dell'Utente.

¹ Il modulo per l'invio delle informazioni richieste è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS	131
21.1.1 PROCEDURE DI EMERGENZA GAS IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI.....	131
21.1.2 PROCEDURE DI EMERGENZA GAS IN CASO DI INTERRUZIONE/RIDUZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS	132

21.1 LE PROCEDURE DI EMERGENZA GAS

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come stabilito dall'art. 8 commi 1 e 2 del Decreto 26 settembre 2001, è stato istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora: Ministero dello Sviluppo Economico) un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas, con funzione consultiva del Ministero stesso ed avente i seguenti compiti:

- formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza;
- individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza;
- formulare proposte per la definizione delle procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
- effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del Gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

21.1.1 Procedure di emergenza gas in caso di eventi climatici sfavorevoli

Tale Comitato ha provveduto a predisporre la “Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli” (Procedura di Emergenza Climatica) ed a proporla al Ministero dello Sviluppo Economico – così come previsto all'Articolo 8 comma 4 dello stesso Decreto – che ne ha disposto l'adozione con Decreto Ministeriale del 25 giugno 2004, così da individuare le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza ed i relativi obblighi di sicurezza, ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 del Decreto Legislativo.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza e per quanto di sua competenza, si attiene alla Procedura di Emergenza Climatica di cui sopra.

21.1.2 Procedure di emergenza gas in caso di interruzione/riduzione dell’approvvigionamento di Gas

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 comma 7 del Decreto Legislativo, il Comitato provvede inoltre a predisporre la procedura che individua termini e condizioni degli interventi da attuare, nonché i relativi soggetti responsabili, in caso di interruzione/riduzione dell’approvvigionamento di gas per il sistema nazionale ed a proporla per approvazione al Ministero dello Sviluppo Economico- come previsto all’articolo 8 comma 4 del Decreto 26 settembre 2001 - ai fini della relativa adozione, così da stabilire anche in questo caso le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definire i relativi obblighi di sicurezza.

Il Trasportatore, al verificarsi delle suddette condizioni di emergenza e per quanto di sua competenza, si attiene alla procedura di emergenza gas di cui sopra.

AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1 INTRODUZIONE	134
22.2 SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA.....	134
22.3 MODALITA' DI COMPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL COMITATO DI CONSULTAZIONE 134	
22.4 MODALITA' DI INTERFACCIAMENTO TRA IL TRASPORTATORE ED IL COMITATO DI CONSULTAZIONE	136
22.5 REQUISITI DI CONTENUTO DELLE PROPOSTE.....	136
22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE	137
22.7 INSERIMENTO AUTOMATICO DI CLAUSOLE ED EMENDAMENTI NEL CODICE.....	139
22.7.1 Modifiche automatiche derivanti da norme imperative	139
22.7.2 Modifiche non automatiche derivanti da norme imperative.....	139

22.1 INTRODUZIONE

Il Trasportatore coinvolge tutte le parti interessate nella predisposizione del Codice di Rete e nel suo aggiornamento. Questo processo contribuisce a realizzare uno dei principi fondamentali per il Trasportatore, così come descritto nel sottoparagrafo 13.2.6 del capitolo "Qualità del servizio".

In particolare, viene qui di seguito illustrata la procedura di aggiornamento del Codice di Rete precisando quali soggetti siano abilitati a proporre modifiche, quali siano i requisiti della documentazione da fornire al Trasportatore, i tempi e le modalità per la presentazione delle proposte e per l'approvazione delle variazioni suggerite.

22.2 SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA

Per consentire una completa partecipazione dei soggetti interessati al processo dinamico di aggiornamento del Codice di Rete, sono abilitati a presentare richieste di modifica del Codice di Rete i seguenti soggetti:

- a) il Trasportatore;
- b) il Comitato di Consultazione di cui al successivo paragrafo 22.3.

Tutti i soggetti diversi dal Comitato di Consultazione, interessati a formulare pareri o proposte di aggiornamento, devono inviarle al Comitato di Consultazione. Il Comitato di Consultazione analizzerà le proposte ricevute formulando un unico documento da sottoporre al Trasportatore.

22.3 MODALITA' DI COMPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL COMITATO DI CONSULTAZIONE

Le Imprese di Trasporto, di concerto tra di loro, hanno costituito un organo tecnico di consultazione ("Comitato di Consultazione"), unico per tutti i codici di rete, che:

- esprima pareri al Trasportatore sulle modifiche ed integrazioni al proprio Codice di Rete;
- segnali al Trasportatore gli aggiornamenti che, a suo parere, si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

I soggetti titolati a partecipare, in qualità di membri, al Comitato di Consultazione sono:

- a) associazioni di categoria rappresentative degli utenti del servizio di trasporto;
- b) utenti del servizio di trasporto, nel numero massimo di 9, così suddivisi:
 - 3 soggetti scelti tra i titolari di una quota complessiva di Capacità di Trasporto, presso i Punti di Entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, superiore a 10 milioni di metri cubi/giorno¹;
 - 3 soggetti scelti tra i titolari di una quota complessiva di Capacità di Trasporto, presso i Punti di Entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, compresa tra 1 e 10 milioni di metri cubi/giorno¹;
 - 3 soggetti scelti tra i titolari di una quota complessiva di Capacità di Trasporto, presso i Punti di Entrata del sistema di trasporto e i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore a 1 milione di metri cubi/giorno¹;
- c) Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione di GNL;
- d) associazioni di categoria rappresentative delle Imprese di Distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita ai Clienti Finali.

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito internet la comunicazione per l'invio delle manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti titolati, nonché il termine entro il quale tali manifestazioni devono pervenire: i soggetti che, sebbene titolati a partecipare al Comitato di Consultazione, non presentino le proprie manifestazioni d'interesse nel rispetto dei termini di cui sopra, non saranno considerati ai fini della composizione del medesimo Comitato.

In relazione ai soggetti di cui al precedente punto b):

- qualora le manifestazioni d'interesse ricevute siano inferiori o uguali al numero di posti disponibili, le stesse saranno automaticamente accettate;
- nel caso in cui le manifestazioni d'interesse ricevute siano superiori al numero di posti disponibili, i soggetti interessati saranno convocati al fine di consentire loro il raggiungimento di un accordo per l'assegnazione dei posti disponibili: qualora non si raggiunga tale accordo, i posti disponibili verranno assegnati - nel rispetto del principio di non discriminazione – con procedura di estrazione a sorte, che sarà effettuata, alla presenza dei soggetti interessati, da personale congiunto delle Imprese di Trasporto già dotate di un codice di rete approvato.

I soggetti di cui al punto b) restano in carica per 2 Anni Termici. Qualora, nel corso del periodo in oggetto, un soggetto perda la qualifica di Utente, lo stesso

¹ Con riferimento alla capacità conferita alla data di composizione del Comitato di Consultazione.

decade come membro del Comitato di Consultazione: per la sostituzione dello stesso verranno applicate le medesime modalità previste per la composizione.

In relazione ai soggetti di cui al precedente punto b), è inoltre prevista la turnazione con cadenza biennale (ogni 2 Anni Termici) - da effettuarsi con le modalità previste in precedenza - con l'esclusione dei membri uscenti del Comitato di Consultazione: qualora il numero dei partecipanti risulti inferiore al massimo previsto al punto b), il completamento di detto numero massimo avverrà applicando le medesime modalità previste per la composizione anche ai membri uscenti del Comitato.

La composizione dei membri del Comitato di Consultazione ed i successivi aggiornamenti sono comunicati all'Autorità entro i 7 giorni successivi alla loro definizione, nonché pubblicati – entro lo stesso termine - sul sito internet delle Imprese di Trasporto interessate.

L'Impresa di Trasporto ha la possibilità di partecipare, se richiesta, alle riunioni del Comitato di Consultazione in qualità di uditor.

22.4 MODALITA' DI INTERFACCIAMENTO TRA IL TRASPORTATORE ED IL COMITATO DI CONSULTAZIONE

Il Comitato di Consultazione elegge tra i propri membri un rappresentante e lo comunica al Trasportatore con l'indicazione dei suoi riferimenti (nominativo, indirizzo e-mail, recapito telefonico, fax, ecc.), che il Trasportatore provvederà a pubblicare sul proprio sito internet. Il rappresentante interagisce con il Trasportatore, a nome del Comitato di Consultazione, ed il Trasportatore comunica con il Comitato di Consultazione tramite il rappresentante stesso.

22.5 REQUISITI DI CONTENUTO DELLE PROPOSTE

Ogni proposta di aggiornamento del Codice di Rete, per essere giudicata ricevibile:

- a) deve essere presentata in forma scritta e tramite l'apposito formato presente sul sito internet del Trasportatore;
- b) deve essere anticipata via e-mail o fax;
- c) deve identificare con chiarezza il proponente (società, sede legale, ecc.) ed almeno una persona di riferimento (nominativo, numero telefonico e/o di fax, e-mail, ecc.) da contattare relativamente alla richiesta in oggetto;
- d) deve descrivere in maniera esauriente la natura della modifica;

- e) deve esplicitare – con un livello di dettaglio sufficiente – le ragioni per le quali il proponente ritiene che la modifica debba essere adottata;
- f) deve essere finalizzata a migliorare il perseguimento degli obiettivi del Codice di Rete;
- g) deve essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore;
- h) deve indicare in maniera chiara quali parti (capitoli, paragrafi) del Codice di Rete andrebbe a modificare/abolire/influenzare;
- i) deve indicare se viene presentata come urgente o meno. Nel caso in cui la proposta venga presentata come urgente, il proponente deve indicare le ragioni a supporto di ciò;
- j) deve indicare una data proposta per l'entrata in vigore della modifica, che non potrà essere retroattiva alla data di invio.

22.6 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE

Le proposte di aggiornamento del Codice di Rete possono essere presentate dai soggetti abilitati in qualunque periodo dell'Anno Termico.

Verranno considerate valide solo le proposte presentate in conformità a quanto stabilito al precedente paragrafo 22.5.

A tale riguardo, il Trasportatore provvederà ad inviare al Comitato di Consultazione e entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'anticipazione via e-mail o fax della proposta una "dichiarazione di ricevibilità", tramite la quale il Trasportatore comunica l'esito di tale inoltro (proposta redatta conformemente o meno rispetto alle specifiche, eventuale necessità di chiarimenti o di integrazioni ulteriori, ecc.). Il Trasportatore evidenzierà inoltre se ritiene o meno la proposta urgente.

Il Trasportatore aggiornerà sul proprio sito internet la lista di tutte le proposte ricevute e considerate valide, cioè redatte in conformità a quanto stabilito dal paragrafo 22.5.

Entro un mese dalla pubblicazione della singola proposta di modifica possono essere inviate al Trasportatore eventuali altre richieste inerenti la proposta avanzata. Tutte le proposte di uguale argomento potranno quindi essere analizzate in maniera congiunta.

In fase di valutazione delle proposte, il Trasportatore può, nel caso in cui lo ritenga opportuno, istituire opportuni tavoli tecnici per la discussione delle stesse.

Il Trasportatore valuterà le proposte di aggiornamento del Codice di Rete in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rete;
- b) grado di miglioramento delle funzionalità del Codice di Rete;
- c) entità delle implicazioni sulla gestione operativa della Rete di Trasporto;
- d) impatto sul Trasportatore delle modifiche richieste ed i relativi tempi di adeguamento per quanto riguarda i processi, l'organizzazione ed i sistemi informativi;
- e) impatto economico in termini di benefici, costi ed eventuali investimenti.

A seguito dell'analisi delle argomentazioni pervenute, il Trasportatore formulerà una proposta definitiva per l'adozione o meno delle richieste di aggiornamento avanzate, che verrà successivamente sottoposta alla decisione finale dell'Autorità.

Nel caso in cui una richiesta di modifica richieda per la sua implementazione investimenti o incrementi di costi operativi rilevanti, il Trasportatore evidenzierà nel documento che presenterà all'Autorità per l'approvazione, tali aspetti economici e le tempistiche per l'implementazione.

Unitamente alla proposta formulata dal Trasportatore, verranno inviati all'Autorità:

- i pareri e le segnalazioni formulati dal Comitato di Consultazione;
- un rapporto che illustri come tali pareri e segnalazioni siano stati tenuti in considerazione nella valutazione.

Il Trasportatore comunica in ogni caso all'Autorità tutte le proposte ricevute, corredandole dei propri commenti.

Nei casi in cui una proposta venga presentata come urgente e giudicata tale anche dal Trasportatore, il ciclo di aggiornamento inizierà immediatamente a valle dell'arrivo della stessa.

Tutte le modifiche non derivanti da norme imperative saranno ritenute valide ed efficaci esclusivamente se approvate dall'Autorità.

Una volta che una modifica sia stata approvata dall'Autorità, il Trasportatore pubblicherà sul proprio sito internet i dettagli (contenuti e data di entrata in vigore) dell'aggiornamento del Codice di Rete.

22.7 INSERIMENTO AUTOMATICO DI CLAUSOLE ED EMENDAMENTI NEL CODICE

22.7.1 Modifiche automatiche derivanti da norme imperative

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma II, del codice civile, il Codice di Rete si intenderà di volta in volta automaticamente modificato e/o integrato da norme imperative contenute in un Provvedimento Normativo senza necessità di validazione tramite la procedura precedentemente esposta.

L'aggiornamento del Codice di Rete e la relativa pubblicazione seguiranno le tempistiche tecniche necessarie senza comunque pregiudicare l'immediata applicabilità della norma imperativa.

22.7.2 Modifiche non automatiche derivanti da norme imperative

Il Trasportatore provvederà a modificare e/o integrare in ogni momento le disposizioni del Codice di Rete per quanto necessario ad adeguare il Codice di Rete a norme imperative contenute in un provvedimento normativo che non siano suscettibili di inserimento automatico.

Tali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del Codice di Rete saranno condizionate all'approvazione dell'Autorità e diverranno efficaci dal giorno della loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità stessa.

GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly Updated Computer)

Definizione	Descrizione
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla Rete di Trasporto e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea (AOP)</i>	Ciascuna delle aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale raggiunto dalla Rete di Trasporto e dalla rete dell'Impresa Maggiore, caratterizzate dall'omogeneità delle caratteristiche di qualità del Gas transitante in un determinato arco di tempo.
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le Parti definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione

Definizione	Descrizione
<i>o Decreto</i>	della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL"
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo – del Gas sulla Rete di Trasporto.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del

Definizione	Descrizione
	giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente
<i>Periodo di Punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo Fuori Punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del

Definizione	Descrizione
	loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Procedura di Emergenza Climatica</i>	La "Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli" predisposta dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema gas ed approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 25 giugno 2004.
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> - un Punto di Entrata sulla Rete di Trasporto; - il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore.

Definizione	Descrizione
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alla Rete di Trasporto.
<i>Punto di Entrata sulla Rete di Trasporto o Punto di Entrata RN</i>	Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti facente parte della Rete di Trasporto, o un aggregato di Punti di consegna, così come pubblicati sul sito internet del Trasportatore.
<i>Punto di Riconsegna</i>	E' il punto fisico della Rete di Trasporto, o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle, nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione, così come pubblicati sul sito internet del Trasportatore. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> - un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore; - un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale Punto è un punto di prelievo presso un Operatore Allacciato.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete di Trasporto alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Scambio Virtuale o PSV</i>	Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale, presso il quale gli utenti del sistema di trasporto gestito dall'Impresa Maggiore possono effettuare, su base giornaliera, scambi e

Definizione	Descrizione
	cessioni di gas immesso nella RN.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti verso la corrispondente Area di Prelievo, verso l'hub stoccaggio o verso i punti di interconnessione con le esportazioni.
<i>Rete di Trasporto</i>	La rete di trasporto di proprietà del Trasportatore.
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
<i>RR o Rete Regionale</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti .
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifiche di qualità</i>	Specifiche tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.
<i>Terminale di Rigassificazione o</i>	Il Terminale Esente realizzato e gestito dalla Società Terminale GNL Adriatico S.r.l..

Definizione	Descrizione
<i>Terminale</i>	
<i>Terminale Esente</i>	Il terminale di rigassificazione in relazione al quale è stata accordata un'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n. 239/04, in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006 e per il quale sono stati sottoscritti contratti di allacciamento alla Rete di Trasporto.

Pubblicato da Edison Stoccaggio S.p.A.

Foro Buonaparte, 31

20121 Milano

Tel. +39 02 6222.1

In copertina

Salvatore Vitolo, "Focolare"

Olio su tela, cm 70 × 50

Per gentile concessione dell'Autore

Milano, Maggio 2008